



A2A S.p.A.

Sede in Brescia, Via Lamarmora 230 - 25124 Brescia

Capitale sociale Euro 1.629.110.744,04 i.v.

Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Brescia 11957540153

www.a2a.eu

Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011

4 Aprile 2012

PREMESSA	5
1. Informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-bis del TUF	5
a) Struttura del capitale sociale	5
b) Restrizioni al trasferimento di titoli	6
c) Partecipazioni rilevanti nel capitale	7
d) Possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e descrizione di questi diritti.....	8
e) Meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi	10
f) Restrizioni al diritto di voto e termini imposti per l’esercizio del diritto di voto.....	10
g) Accordi che sono noti alla Società ai sensi dell’art. 122 del TUF.....	12
h) Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva.....	13
i) Deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile ovvero potere in capo ai componenti del Consiglio di Gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché autorizzazioni all’acquisto di azioni proprie.....	20
l) Accordi significativi che contengono cc.dd. clausole di <i>change of control</i> e disposizioni statutarie in materia di OPA	20
m) Accordi tra la Società e i componenti del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto	21
2. Compliance	21
3. Attività di direzione e coordinamento	22
4. Consiglio di Sorveglianza	22
4.1 Nomina	22
4.2 Composizione	22
4.3 Ruolo del Consiglio di Sorveglianza e <i>quorum</i>	23
4.4 Presidente del Consiglio di Sorveglianza	29
5. Consiglio di Gestione	31
5.1 Nomina	31
5.2 Composizione	31
5.3 Ruolo del Consiglio di Gestione e <i>quorum</i>	34
5.4 Organi delegati e Presidente del Consiglio di Gestione	36
5.5 Consiglieri esecutivi	37

5.6	Consiglieri di gestione indipendenti	38
5.7	<i>Lead independent director</i>	38
6.	Trattamento delle informazioni societarie e procedura <i>internal dealing</i>	39
7.	Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza	39
8.	Comitato Nomine	40
9.	Comitato Remunerazione	41
10.	Remunerazione dei consiglieri di gestione	43
11.	Comitato per il Controllo Interno	43
12.	Comitato Liberalità	47
13.	Sistema di controllo interno	49
13.1	Modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato	52
13.2	Società di revisione	56
14.	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	56
15.	Interessi dei consiglieri di gestione e operazioni con parti correlate	56
16.	Rapporti con gli azionisti	57
17.	Assemblee	57
ALLEGATI	60

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

A2A S.p.A. (“A2A” o la “Società”) aderisce al codice di autodisciplina approvato nel marzo 2006 e modificato nel marzo 2010 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) e rinvenibile sul sito *internet* di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it (il “Codice”), nei limiti e secondo le modalità e i termini di seguito illustrati. Ai fini di maggior chiarezza si precisa che i riferimenti al Codice di seguito specificati devono intendersi al codice di autodisciplina delle società quotate nella versione in vigore dal marzo 2010 e non nella versione del medesimo codice approvata a dicembre 2011 che le società quotate sono invitate ad applicare entro la fine dell’esercizio che inizia nel 2012, fermo restando che (i) gli emittenti appartenenti all’indice FTSE-Mib (come A2A) sono invitati a fornire le informazioni relative a eventuali piani per la successione degli amministratori esecutivi nelle relazioni sul governo societario da pubblicare nel corso del 2012 e (ii) talune modifiche del codice approvate nel 2011, relative alla composizione degli organi sociali e dei relativi comitati, troveranno applicazione a decorrere dal prossimo rinnovo del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione della Società.

PREMESSA

La presente relazione (la “Relazione”) - il cui testo è depositato presso la sede della Società sita in Brescia, via Lamarmora 230, disponibile nella sezione *Governance* del sito *internet* www.a2a.eu e rinvenibile sul sito di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it - contiene informazioni sugli assetti proprietari e l’illustrazione del governo societario di A2A.

Si ricorda che, a far data dal 22 febbraio 2008, data in cui l’assemblea della Società ha nominato il primo Consiglio di Sorveglianza della Società medesima, è entrato in vigore lo statuto della Società approvato dall’Assemblea Straordinaria di AEM S.p.A. (ora A2A) in data 22 ottobre 2007. Tale statuto, tra l’altro, prevede l’adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, ai sensi degli artt. 2409-*octies* e seguenti del codice civile.

Si ricorda inoltre che, in seguito alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010 di attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 luglio 2007 relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, si sono resi necessari taluni adeguamenti dello statuto alla predetta normativa approvati dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 15 giugno 2011.

Al fine di fornire un’informativa quanto più chiara e completa sul sistema di governo societario di A2A, la presente Relazione è stata redatta tenendo anche conto del modello predisposto da Borsa Italiana per la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari. Tale modello è stato comunque opportunamente adattato in questa sede in funzione del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato dalla Società, anche al fine di illustrare le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema.

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 29 marzo 2012, data della sua finalizzazione da parte della Società.

1. Informazioni sugli assetti proprietari ai sensi dell’art. 123-*bis* del TUF

a) Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale di A2A, interamente sottoscritto e versato, ammonta a Euro 1.629.110.744,04, ed è diviso in n. 3.132.905.277 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.

Le azioni ordinarie della Società sono negoziate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana.

La Società non ha emesso altre categorie di azioni diverse dalle azioni ordinarie.

Le azioni ordinarie della Società danno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società, secondo le norme di legge e di statuto¹, e attribuiscono ulteriori diritti amministrativi e patrimoniali previsti dalla legge e dallo statuto.

b) Restrizioni al trasferimento di titoli

Con riferimento all'esistenza di restrizioni al trasferimento delle azioni della Società, si riportano di seguito le disposizioni contenute nell'art. 9 dello statuto di A2A.

Art. 9 dello statuto di A2A

“1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto al singolo socio diverso dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, di detenere una partecipazione azionaria maggiore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate, o di società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad essa inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Il limite di possesso azionario di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3° comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi.

4. Relativamente agli accordi o patti parasociali inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se

¹ In particolare ai sensi dell'art. 6 dello statuto di A2A ogni azione dà diritto ad un voto. Peraltro, si rinvia al successivo paragrafo f) in merito alle restrizioni al diritto di voto previste dallo statuto di A2A.

si tratta di società negoziate in un mercato regolamentato, o il 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.

5. Chiunque possieda azioni della società in violazione del divieto di cui al primo paragrafo deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.

6. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su 3 (tre) quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.

7. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera b) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, la conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, del Comune di Brescia e del Comune di Milano nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

8. In pendenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.

9. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.

10. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

11. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.”.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale

In base alle comunicazioni ricevute da A2A ai sensi dell'art. 120 del TUF e alle risultanze del sito Consob sull'azionariato della Società i seguenti soggetti risultano detenere, direttamente o indirettamente - anche per interposta persona, società fiduciarie e società controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF - partecipazioni superiori al 2% del capitale della Società.

AZIONISTI	N° AZIONI ORDINARIE	% SUL CAPITALE
Comune di Brescia	860.172.536	27,456%
Comune di Milano, di cui	866.853.613	27,670%
- direttamente	866.806.213	27,668%
- indirettamente tramite Metropolitana Milanese S.p.A.	47.400	0,002%
Carlo Tassara S.p.A.	78.692.345	2,512%
Alpiq Holding AG, di cui	152.500.000	4,868%
- indirettamente tramite Alpiq AG	8.320.000	0,266%
- indirettamente tramite Alpiq Italia S.r.l.	144.180.000	4,602%

d) Possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e descrizione di questi diritti

Fatto salvo quanto *infra* indicato, non sono stati emessi titoli che conferiscono diritti speciali di controllo.

Per quanto occorrer possa, sono di seguito riportate le disposizioni contenute nello statuto di A2A relative ai poteri speciali del Comune di Brescia e del Comune di Milano ai sensi del Decreto Legge n. 332 del 31 maggio 1994, convertito in legge n. 474 del 30 luglio 1994, come successivamente modificato.

Art. 9 dello statuto di A2A

“1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto al singolo socio diverso dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, di detenere una partecipazione azionaria maggiore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate, o di società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all’usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Il limite di possesso azionario di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi

forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3° comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi.

4. Relativamente agli accordi o patti parasociali inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società negoziate in un mercato regolamentato, o il 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.

5. Chiunque possieda azioni della società in violazione del divieto di cui al primo paragrafo deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.

6. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su 3 (tre) quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.

7. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera b) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, la conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, del Comune di Brescia e del Comune di Milano nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

8. In pendenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.

9. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.

10. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in

eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

11. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.”.

Art. 14, comma 2, dello statuto di A2A

“2. Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Gestione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta”.

Art. 15, commi 3 e 4, dello statuto di A2A

“3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia e del Comune di Milano, da esercitarsi congiuntamente, previsti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo.

4. Il diritto di veto deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche comunitaria, di tempo in tempo vigente.”.

e) Meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi

La Società non ha istituito alcun meccanismo di esercizio dei diritti di voto in relazione ad un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi.

f) Restrizioni al diritto di voto e termini imposti per l'esercizio del diritto di voto

Con riferimento all'esistenza di restrizioni al diritto di voto e a termini imposti per l'esercizio del diritto di voto, si riportano di seguito le disposizioni contenute negli artt. 9 e 14, commi 1 e 2, dello statuto di A2A.

Art. 9 dello statuto di A2A

“1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332,

come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è fatto divieto al singolo socio diverso dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, al suo nucleo familiare, comprendente il socio stesso, il coniuge non separato legalmente e i figli minori, di detenere una partecipazione azionaria maggiore del 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

2. Tale limite si applica anche con riferimento alle azioni possedute indirettamente da una persona fisica o giuridica per il tramite di società controllate, o di società fiduciarie o per interposta persona nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di pegno o di usufrutto, sempreché i diritti di voto ad esse inerenti spettino al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, nonché alle azioni possedute direttamente o indirettamente a titolo di deposito, qualora il depositario possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse inerenti, nonché alle azioni oggetto di contratti di riporto delle quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato che del riportatore.

3. Il limite di possesso azionario di cui al comma precedente si applica anche con riferimento alle azioni detenute dal gruppo di appartenenza del singolo socio, per tale intendendosi il soggetto, anche non avente forma societaria, che esercita il controllo, le società controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante, nonché i soggetti, anche non aventi forma societaria, collegati. Il controllo ricorre anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, 1° e 2° comma del codice civile. Il collegamento ricorre nelle ipotesi di cui all'articolo 2359, 3° comma, del codice civile, nonché tra soggetti che, direttamente o indirettamente, anche tramite società controllate, fiduciarie o interposta persona, esplicitamente o attraverso comportamenti concertati, aderiscano anche con terzi ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni, anche di società terze, e comunque ad accordi o patti di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, indipendentemente dalla validità dei patti e degli accordi stessi.

4. Relativamente agli accordi o patti parasociali inerenti all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento delle azioni di società terze, il collegamento si considera esistente quando detti accordi o patti riguardino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale con diritto di voto se si tratta di società negoziate in un mercato regolamentato, o il 20% (venti per cento) in tutti gli altri casi.

5. Chiunque possieda azioni della società in violazione del divieto di cui al primo paragrafo deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 (venti) giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.

6. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico, comunicato entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione per iscritto alla Consob ed alla società, reso pubblico entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione mediante annuncio su 3 (tre) quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, e depositato presso il competente Registro delle Imprese entro 5 (cinque) giorni dalla stipulazione medesima. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.

7. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera b) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, la conclusione di patti o accordi tra soci di cui all'articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è subordinata alla mancata opposizione espressa, da esercitarsi in via congiunta, del Comune di Brescia e del Comune di Milano nel caso in cui in tali patti o accordi sia rappresentato più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni con diritto di voto nell'assemblea. Il potere di opposizione deve essere esercitato nei

termini e nei modi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

8. In pendenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, i soci aderenti al patto non possono esercitare il diritto di voto. In caso di esercizio del potere di opposizione, gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei soci sindacati si desuma il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le delibere assunte con il voto determinante dei soci stessi sono impugnabili.

9. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nel caso in cui il limite al possesso azionario di cui al presente articolo venga superato, il diritto di voto inerente alle azioni detenute in eccedenza rispetto al limite del 5% (cinque per cento) del capitale sociale non può essere esercitato e si riduce proporzionalmente il diritto di voto che sarebbe spettato a ciascuno dei soggetti ai quali sia riferibile il limite di possesso azionario, salvo preventive indicazioni congiunte dei soci interessati.

10. In caso di inosservanza, la deliberazione assembleare è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti in eccedenza rispetto al limite massimo sopra indicato.

11. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.”.

Art. 14, commi 1 e 2, dello statuto di A2A

“1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario che tiene il conto nel quale sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Gestione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta.”.

g) Accordi che sono noti alla Società ai sensi dell'art. 122 del TUF

L'unico patto parasociale attualmente in essere di cui la Società è a conoscenza e rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni di A2A è il patto parasociale tra il Comune di Milano e il Comune di Brescia originariamente stipulato in data 5 ottobre 2007, integrato ed attuato in data 9 aprile 2009 (come poi confermato in data 27 maggio 2009), successivamente aggiornato e consolidato in data 27 maggio 2011 come da estratto

pubblicato in data 31 maggio 2011 sui quotidiani “Il Corriere della Sera”, “Il Sole 24 Ore” e “Il Giornale” ed iscritto in pari data al Registro delle Imprese di Brescia.

L’estratto del patto parasociale è allegato alla presente Relazione *sub A*.

h) Norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione nonché alla modifica dello statuto, ove diverse da quelle applicabili in via suppletiva

(i) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza

La nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza della Società sono disciplinate dagli artt. da 16 a 19 dello statuto di A2A, che vengono qui di seguito riportati.

Art. 16 dello statuto di A2A

“1. Il Consiglio di Sorveglianza è composto da 15 (quindici) membri, fra i quali un Presidente ed un Vice Presidente, nominati secondo quanto stabilito dagli articoli 17 e seguenti. I membri del Consiglio di Sorveglianza restano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell’assemblea prevista dal secondo comma dell’art. 2364-bis del codice civile.

2. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Sorveglianza, che nel frattempo mantiene pienezza di poteri, è stato ricostituito.

3. I componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità nonché dei requisiti di indipendenza e relativi al limite di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. In particolare, ai sensi dell’art. 148, comma 3 e 4-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono essere eletti consiglieri di sorveglianza e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

4. Almeno 2 (due) componenti del Consiglio di Sorveglianza devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell’apposito registro.

5. Ai componenti del Consiglio di Sorveglianza, oltre al rimborso delle spese sopportate in ragione del loro ufficio, spetta un compenso determinato per l’intero periodo di carica dall’assemblea all’atto della loro nomina. Il Consiglio di Sorveglianza stabilisce, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni.”.

Art. 17 dello statuto di A2A

“1. All’elezione dell’intero Consiglio di Sorveglianza si procederà sulla base del voto di lista disciplinato, quanto a modalità e criteri per la presentazione delle liste, dall’articolo 18.

2. La nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza in applicazione del voto di lista

di cui al presente articolo 17 avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 12 (dodici) componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- (ii) per la nomina dei restanti 3 (tre) componenti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste diverse da quella di cui al punto (i) del presente paragrafo, e che non siano collegate neppure indirettamente secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente con i soci che hanno presentato o votato la medesima lista di cui al punto (i) del presente paragrafo, verranno divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due) e 3 (tre). I quozienti così ottenuti per ciascuna lista vengono assegnati ai primi 3 (tre) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza i 3 (tre) candidati cui è stato assegnato il quoziente più elevato.

3. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, ove ad esito della votazione delle liste, la lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti abbia conseguito un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza avviene secondo quanto di seguito disposto:

- (i) dalla lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti, vengono tratti 9 (nove) componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- (ii) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti i restanti 6 (sei) componenti.

4. Per il caso in cui vi siano più di 2 (due) liste che hanno ottenuto un numero di voti pari o superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, si procede a nuova votazione. Ad esito della stessa trova comunque applicazione il precedente paragrafo 3.

5. In caso di elezione del Consiglio di Sorveglianza secondo la procedura di cui al presente articolo 17, sono nominati Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, rispettivamente, il primo ed il secondo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Tuttavia, nell'ipotesi in cui la lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti abbia ottenuto voti pari ad almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, il Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza saranno tratti, rispettivamente, dalla prima e seconda lista per numero di voti ottenuti.

6. Fermo quanto precede, nel caso in cui uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza non siano stati nominati secondo il presente articolo 17, tale o tali componenti del Consiglio di Sorveglianza saranno eletti dall'assemblea con la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea e nel rispetto delle norme di legge.”.

Art. 18 dello statuto di A2A

“1. La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Sorveglianza è disciplinata dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente e dalle disposizioni che seguono.

2. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano al momento della presentazione della lista complessivamente titolari (i) di azioni rappresentanti almeno l'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria ovvero (ii) di una quota di partecipazione almeno pari a quella

richiesta ai sensi dell'art. 147-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della relativa normativa regolamentare per la presentazione di candidati alla carica di consigliere di amministrazione di società di corrispondente capitalizzazione, laddove tale quota di partecipazione sia inferiore all'1% (uno per cento) del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

3. La lista reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di almeno 2 (due) candidati alla carica di componenti del Consiglio di Sorveglianza.

4. Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e gli altri soggetti tra i quali sussista un rapporto di collegamento ai sensi della normativa anche regolamentare pro tempore vigente non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

5. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalla Consob entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'assemblea. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, si applicherà quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

6. Le liste devono essere corredate:

- a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, fermo restando che la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società;*
- b) da una dichiarazione dei soci diversi dal Comune di Brescia, dal Comune di Milano e da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, quali previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, con tali soggetti;*
- c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalla loro accettazione della candidatura.*

7. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

8. In caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.

9. Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa, o, rispettivamente, quelli votati dall'assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea. Con la medesima maggioranza l'assemblea provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

10. *Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il componente del Consiglio di Sorveglianza decade dalla carica.*”.

Art. 19 dello statuto di A2A

“1. *Nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza sia stato nominato mediante la procedura di cui all’articolo 17, se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione avverrà con delibera dell’assemblea ordinaria assunta a maggioranza relativa, senza obbligo di lista.*

2. *Qualora, invece, occorra sostituire componenti del Consiglio di Sorveglianza tratti da liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, l’assemblea provvede, con voto a maggioranza relativa, a sceglierli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il consigliere da sostituire, i quali abbiano confermato per iscritto, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’assemblea, la propria candidatura, unitamente alle dichiarazioni relative all’inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente o dallo statuto per la carica. Ove tale procedura di sostituzione non sia possibile, si procede alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza con deliberazione da assumersi a maggioranza relativa, nel rispetto tuttavia della necessaria rappresentanza delle minoranze.*

3. *Se nel corso dell’esercizio cessino dalla carica almeno 3 (tre) componenti del Consiglio di Sorveglianza, tra cui il Presidente ovvero il Vice Presidente, l’intero Consiglio di Sorveglianza si intenderà cessato con effetto dalla sua ricostituzione. In questo caso, e fino alla sua successiva ricostituzione, il Consiglio di Sorveglianza non potrà procedere alla nomina del Consiglio di Gestione ai sensi del successivo articolo 25.*”.

(ii) Nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione

La nomina e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione della Società sono disciplinate dagli artt. 20, comma 1, lett. (a), 24, 25, 26 e 28 dello statuto di A2A, che vengono qui di seguito riportati.

Art. 20, comma 1, lett. (a), dello statuto di A2A

“1. *Il Consiglio di Sorveglianza:*

(a) *nomina, con il voto di lista di cui all’articolo 25, i componenti del Consiglio di Gestione (inclusi il suo Presidente e Vice Presidente) in possesso delle competenze tecniche e manageriali previste dal Comitato Nomine, e li revoca;*”.

Art. 24 dello statuto di A2A

“1. *Il Consiglio di Gestione è composto da 8 (otto) componenti, tra cui un Presidente ed un Vice Presidente, anche non soci, nominati da parte del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’articolo 25.*

2. *I componenti del Consiglio di Gestione durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica salvo quanto previsto dal precedente articolo 20, primo paragrafo, lett. d). Tuttavia nel caso in cui l’ultimo esercizio della carica del Consiglio di Gestione coincida con l’ultimo esercizio della carica del Consiglio di Sorveglianza, i componenti del Consiglio di Gestione uscenti rimarranno in carica, in regime di prorogatio, sino alla prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo*

rinnovo da parte dell'assemblea.

3. Non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Gestione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, o di qualunque altro requisito, previsti dalla disciplina legale e regolamentare. In ogni caso, i componenti del Consiglio di Gestione devono possedere le competenze tecniche e manageriali previste e disciplinate dal Comitato Nomine. Uno o due di essi, secondo quanto stabilito dall'articolo 25, inoltre, deve possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non possono essere nominati componenti del Consiglio di Gestione sino a che ricoprono tale carica.”.

Art. 25 dello statuto di A2A

“1. Il Consiglio di Sorveglianza nomina il Consiglio di Gestione mediante la procedura di voto di lista di seguito disciplinata.

2. Hanno diritto di presentare liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione membri del Consiglio di Sorveglianza di numero non inferiore a 6 (sei).

3. Le liste recano i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di 8 (otto) candidati.

4. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può concorrere alla presentazione di, e può votare per, una lista soltanto. Ciascun componente del Consiglio di Sorveglianza può esprimere un voto. Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti di cui al presente paragrafo non saranno attribuiti ad alcuna lista.

5. Le liste devono essere sottoscritte dai consiglieri di sorveglianza che le hanno presentate e depositate presso la sede della società almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione del Consiglio di Sorveglianza di nomina del Consiglio di Gestione.

6. Le liste devono essere corredate:

- a) dalla indicazione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza che hanno presentato le liste;*
- b) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché da una dichiarazione di questi ultimi attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge (ivi compreso, se del caso, il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) e la loro accettazione della candidatura.*

7. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

8. Per il caso in cui ciascuna delle 2 (due) liste che hanno conseguito il primo ed il secondo maggior numero di voti abbia ricevuto un numero di voti pari o superiore a 6 (sei), da ciascuna di tali liste verranno tratti 4 (quattro) componenti del Consiglio di Gestione, nella persona dei primi 4 (quattro) candidati elencati in ciascuna lista. Tuttavia, ove tra i candidati eletti in ciascuna delle 2 (due) liste non sia compreso almeno 1 (un) consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo dei candidati della lista che non ha espresso alcun consigliere munito di tali requisiti verrà sostituito dal primo candidato tratto dalla medesima lista che ne sia invece munito. Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo 8, pertanto, il numero minimo

dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza da ultimo citati deve essere pari a 2 (due).

9. In deroga a quanto stabilito nel paragrafo che precede, nel caso in cui il Consiglio di Sorveglianza sia stato nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo paragrafo, la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione avverrà come segue. Dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti, verranno tratti, secondo l'ordine progressivo con cui sono stati presentati nella relativa lista, i primi 5 (cinque) candidati, mentre i restanti 3 (tre) componenti verranno tratti, sempre secondo l'ordine progressivo con cui sono stati presentati nella relativa lista, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti. Tuttavia, ove tra i 3 (tre) componenti tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggiore numero di voti non sia compreso alcun consigliere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo candidato verrà sostituito dal primo candidato tratto dalla medesima lista che invece ne sia munito. Nell'ipotesi prevista dal presente paragrafo 9, pertanto, il numero minimo dei consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza da ultimo citati deve essere pari ad 1 (uno).

10. Nelle ipotesi in cui non si verifichi alcuno dei presupposti rispettivamente individuati nei due paragrafi che precedono, si ripeterà la votazione. Ove all'esito della stessa ancora non si verificano i medesimi presupposti, i voti ottenuti da ciascuna delle liste vengono divisi, successivamente, per 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) ed 8 (otto). I quozienti così ottenuti da ciascuna lista vengono assegnati agli 8 (otto) candidati di ciascuna di esse. I candidati di tutte le liste vengono dunque collocati in un'unica graduatoria, secondo i quozienti a ciascun candidato assegnati. Risultano eletti alla carica di componente del Consiglio di Gestione gli 8 (otto) candidati cui è stato assegnato il quoziente più elevato. Rimane fermo che anche in tale ipotesi deve essere assicurata la presenza di almeno 1 (un) consigliere munito dei requisiti di cui all'articolo 148 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”.

Art. 26 dello statuto di A2A

“1. Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza secondo quanto di seguito disposto.

2. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 25, ottavo paragrafo, la carica di Presidente e di Vice Presidente viene assunta, rispettivamente, dal primo candidato della lista presentata e votata, tra gli altri, dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e, rispettivamente, dal primo candidato della lista presentata e votata, tra gli altri, dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

3. Nel caso in cui il Consiglio di Gestione sia stato nominato ai sensi del precedente articolo 25, nono paragrafo, il Consiglio di Sorveglianza sceglierà il Presidente ed il Vice Presidente, con delibera da assumersi a maggioranza semplice dei componenti del Consiglio di Sorveglianza medesimo, tra i candidati tratti dalla lista che ha conseguito il maggior numero di voti.

4. In ogni altro caso, il Consiglio di Sorveglianza provvede con delibera assunta secondo la maggioranza di cui al precedente articolo 22”, ossia con voto favorevole di almeno 11 (undici) dei suoi 15 (quindici) membri.

Art. 28 dello statuto di A2A

“1. In caso di cessazione di 1 (uno) o più componenti del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli, scegliendoli, ove possibile, tra i candidati non eletti tratti dalla lista cui apparteneva il componente del Consiglio di Gestione

cessato. I componenti così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

2. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio di Gestione si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi componenti nominati. Questi ultimi resteranno in carica per la residua durata che avrebbe avuto il Consiglio di Gestione cessato.”.

(iii) Norme applicabili alla modifica dello statuto diverse da quelle applicabili in via suppletiva

Le modifiche dello statuto della Società sono disciplinate dagli artt. 15, commi 2, 3 e 4, e 20, comma 1, lett. (e), lett. (k), nn. (i) e (ii), lett. (p) e lett. (v), dello statuto di A2A, che vengono qui di seguito riportati.

Art. 15, commi 2, 3 e 4, dello statuto di A2A

“2. L'assemblea straordinaria si costituisce con le maggioranze di legge e delibera in ogni convocazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2484, comma 1, n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia e del Comune di Milano, da esercitarsi congiuntamente, previsti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo.

4. Il diritto di veto deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche comunitaria, di tempo in tempo vigente.”.

Art. 20, comma 1, lett. (e), lett. (k), nn. (i) e (ii), lett. (p) e lett. (v), dello statuto di A2A

“1. Il Consiglio di Sorveglianza:

[...]

(e) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2420-ter del codice civile;

[...]

(k) approva [...] le operazioni strategiche della società deliberate dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità del medesimo Consiglio di Gestione per gli atti compiuti. Sono considerate strategiche ai sensi della presente disposizione in via tassativa le seguenti operazioni:

(i) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della società, fusioni e scissioni;

(ii) proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;

[...]

(p) *delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;*

[...]

(v) *è competente, in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 del codice civile, per le deliberazioni concernenti:*

(i) *l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;*

(ii) *la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.”.*

i) Deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile ovvero potere in capo ai componenti del Consiglio di Gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Gestione della Società non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, né gli è stato conferito il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi.

In data 26 aprile 2008 è terminato il programma di acquisto di azioni proprie approvato dall'assemblea della Società in data 27 ottobre 2006. Tale programma riguardava fino ad un massimo di n. 108.004.740 azioni ordinarie (pari al 10% del capitale sociale alla data di tale delibera) ed era stato autorizzato per una durata di 18 mesi a decorrere dalla data della predetta deliberazione dell'assemblea.

Al 31 dicembre 2011, la Società deteneva complessivamente n. 26.917.609 azioni ordinarie A2A, pari allo 0,859% del capitale sociale della Società.

Alla data della presente Relazione non risultano in essere programmi di riacquisto di azioni proprie né autorizzazioni assembleari all'acquisto di azioni proprie.

l) Accordi significativi che contengono cc.dd. clausole di *change of control* e disposizioni statutarie in materia di OPA

In merito agli accordi significativi di cui la Società o sue controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF sono parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della Società, si segnala quanto segue.

Contratti di finanziamento

I due contratti di finanziamento stipulati dalla Società con la Banca europea per gli investimenti, rispettivamente, per Euro 200 milioni con scadenza 2025 e per Euro 95 milioni con scadenza 2026, prevedono in caso di mutamento di controllo della Società il diritto della suddetta banca di invocare, previo avviso alla Società stessa contenente indicazione delle motivazioni, il rimborso anticipato di ciascun finanziamento.

Structure agreement relativo alla partecipazione in Transalpina di Energia S.r.l. e Edison S.p.A.

Ai sensi dello *structure agreement* stipulato in data 12 maggio 2005 tra la Società, la sua controllata Delmi S.p.A. (“Delmi”)², Electricité de France S.A. (“EDF”) e la controllata di

² Si ricorda che Delmi detiene una quota pari al 50% del capitale sociale di Transalpina di Energia S.r.l., la cui restante metà del capitale sociale è detenuta da WGRM Holding 4 S.p.A., società quest'ultima controllata da

quest'ultima WGRM Holding 4 S.p.A. (“WGRM”), ove si verificasse un cambio del controllo di A2A³ o di EDF, WGRM o Delmi, rispettivamente, potrebbero esercitare il diritto di acquistare l'intera partecipazione detenuta dall'altro socio in Transalpina di Energia S.r.l. (“TdE”) con la valorizzazione della partecipazione detenuta da TdE in Edison S.p.A. sulla base del prezzo ufficiale di borsa degli ultimi 12 mesi con la maggiorazione di un sovrapprezzo pari al 15% (quindici per cento).⁴

Lo statuto della Società non deroga alle disposizioni in tema di cd. *passivity rule* previste dall'art.104, commi 1 e 2, del TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-*bis*, commi 2 e 3, del TUF in caso sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto le azioni di A2A.

m) Accordi tra la Società e i componenti del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto

Non esistono accordi tra la Società e i componenti del Consiglio di Gestione o di Sorveglianza, che prevedano, con riferimento alla carica di consiglieri, indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

2. Compliance

La Società ha adottato, nei limiti e secondo le modalità e i termini di cui alla presente Relazione, il Codice il cui testo è rinvenibile sul sito di Borsa Italiana S.p.A. www.borsaitaliana.it. In particolare, poiché il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello dualistico previsto dagli artt. 2409-*octies* e seguenti del codice civile, la Società ha adattato le singole previsioni del Codice al proprio sistema di *governance* in conformità a quanto stabilito dal principio 12.P.1 del medesimo Codice.

Né A2A, né società da questa controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF aventi rilevanza

Electricité de France S.A. Si ricorda altresì che, al 31 dicembre 2011, Transalpina di Energia S.r.l. deteneva una partecipazione pari al 60% del capitale sociale di Edison S.p.A. e pari al 61,28% del capitale sociale ordinario di quest'ultima.

³ Più precisamente, ai sensi del menzionato *structure agreement*, il diritto di WGRM di cui trattasi sorgerebbe, *inter alia*, nei seguenti casi: “(i) an entity with a core business of operations in the energy sector purchases, directly or indirectly, a number of shares representing more than 50% of the voting rights of [A2A] provided that (A) [A2A]’s by-laws provide for voting rights of any holder, other than the Comune di Milano, being limited to up to 10% or (B) more than one third of the share capital of [A2A] is held (directly or indirectly) by local public entities (enti pubblici territoriali) or their subsidiaries; (ii) if both the conditions set out in [...] (i)(A) and (B) are not fulfilled, an entity with a core business of operations in the energy sector purchases a stake in [A2A] which results in such entity being obliged to launch a mandatory tender offer in respect of [A2A], or purchases a number of shares representing more than 30% of the voting rights of [A2A] through a voluntary tender offer or an industrial merger, or purchases any stake in [A2A] which results in such entity appointing the majority of the members of the board of directors of [A2A]; (iii) an entity with a core business of operations other than in the energy sector purchases a number of shares representing more than 50% of the voting rights of [A2A]; [...]”.

⁴ Si ricorda altresì che in forza dei contratti stipulati il 15 febbraio 2012 da A2A, Delmi, EDF, Edison e Alpiq S.A. relativi al riassetto delle partecipazioni azionarie in Edison ed Edipower S.p.A. (“Edipower”) è previsto, tra l'altro, che al verificarsi delle condizioni indicate nei menzionati contratti, Delmi cederà la propria quota del capitale in TdE a EDF e acquisirà azioni Edipower pari al 70% del capitale sociale di Edipower stessa.

strategica, sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* della Società.

3. Attività di direzione e coordinamento

A2A non risulta soggetta ad attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del codice civile, da parte di alcuna società o ente, né è controllata da altra società o ente ai sensi dell'art. 93 del TUF.

4. Consiglio di Sorveglianza

4.1 Nomina

Per le previsioni contenute nello statuto di A2A in merito alla nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si fa riferimento a quanto indicato nei precedenti paragrafi 1.d) e 1.h).

4.2 Composizione

L'Assemblea degli Azionisti di A2A S.p.A., tenutasi il 3 giugno 2009, ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, l'attuale Consiglio di Sorveglianza costituito da Graziano Tarantini - Presidente, Rosario Bifulco - Vice Presidente, Alberto Cavalli, Adriano Bandera, Bruno Caparini, Gianni Castelli, Enrico Mattinzoli, Stefano Grassani, Franco Tamburini, Marco Miccinesi, Norberto Rosini, Giorgio Maria Filiberto Sommariva (in carica fino al 15 gennaio 2012) tratti dalla lista presentata congiuntamente dal Comune di Brescia e dal Comune di Milano, titolari, al momento della nomina, complessivamente (direttamente o indirettamente tramite società controllate) di una partecipazione pari al 54,991% del capitale sociale; Antonio Matteo Taormina e Massimo Perona tratti dalla lista presentata dall'azionista di minoranza Atel Italia Holding S.r.l., titolare, al momento della nomina, di una partecipazione pari al 2,873% del capitale sociale; Giambattista Brivio tratto dalla lista presentata congiuntamente dagli azionisti di minoranza Carlo Tassara S.p.A. e Energia e Servizi S.r.l., titolari complessivamente, al momento della nomina, di una partecipazione pari al 2,512% del capitale sociale. Gli azionisti che hanno presentato le suddette liste di minoranza hanno dichiarato *“l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dalla normativa vigente con il Comune di Brescia, con il Comune di Milano e con i soggetti che detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società”*. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, dello statuto di A2A, (Statuto le cui ultime modifiche sono state approvate dall'Assemblea Straordinaria di A2A S.p.A. del 15 giugno 2011), il Consiglio di Sorveglianza rimarrà in carica per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea che sarà convocata per deliberare, ai sensi del secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile, sulla distribuzione degli utili relativi all'ultimo esercizio della carica (trattasi del bilancio di esercizio 2011).

Circa i componenti del Consiglio di Sorveglianza, si evidenzia che il Consigliere Giorgio Maria Filiberto Sommariva è deceduto in data 15 gennaio 2012 e comunicazione in tal senso è stata inviata ai Sindaci dei Comuni di Milano e di Brescia, al fine degli adempimenti di cui all'art. 19 dello Statuto di A2A S.p.A..

Ulteriori informazioni sulla composizione del Consiglio di Sorveglianza di A2A (quali il numero degli incarichi assunti e la percentuale di partecipazione di ciascun consigliere alle

riunioni del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati) sono contenute nelle tabelle allegate alla presente Relazione *sub B*.

Sono altresì allegati alla presente Relazione *sub C*, i *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Sorveglianza contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun consigliere.

Nella riunione del 29 marzo 2012 il Consiglio di Sorveglianza ha accertato la permanenza, in capo ai propri membri, del possesso dei requisiti di cui all'art. 148 comma 3 del TUF e del criterio 10.C.2. del Codice.

All'esito di tali verifiche tutti i consiglieri sono risultati indipendenti ai sensi dei criteri previsti dal TUF e dal Codice.

Con riguardo alla disciplina del cumulo degli incarichi dei propri consiglieri, lo Statuto di A2A S.p.A. all'art. 16, comma 3, recepisce la relativa disciplina di cui all'art. 148-bis del TUF, prevedendo che i consiglieri di Sorveglianza devono essere in possesso dei requisiti "relativi al limite del cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente".

In base alle disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in attuazione dell'art. 148-bis del TUF, i componenti del Consiglio di Sorveglianza, hanno l'obbligo di informare la Consob degli incarichi assunti e dei relativi aggiornamenti.

4.3 Ruolo del Consiglio di Sorveglianza e *quorum*

Nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo dualistico al Consiglio di Sorveglianza sono attribuiti compiti che, nel sistema tradizionale, sono di competenza dell'Assemblea degli azionisti, quali la nomina, la revoca e la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione.

Al Consiglio di Sorveglianza è inoltre attribuito il compito di approvare il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato. Il Consiglio di Sorveglianza esamina anche la proposta relativa alla destinazione dell'utile, formulata dal Consiglio di Gestione, esprimendo il proprio parere all'Assemblea dei soci nell'ambito della Relazione ex art. 153 del TUF sull'attività svolta.

Il Consiglio di Sorveglianza è l'organo cui spetta la funzione di controllo della Società, ed esercita pertanto le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, comma 1, del TUF, tipiche del Collegio Sindacale: dette funzioni attengono, tra l'altro, alla vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e del sistema amministrativo-contabile.

Sempre in tema di vigilanza il Consiglio di Sorveglianza ha attribuito al Comitato per il Controllo Interno le funzioni previste dall'art. 19 (Comitato per il controllo interno e la revisione contabile) del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, considerato che tali funzioni possono essere attribuite al Consiglio di Sorveglianza a condizione che ad esso non siano attribuite le funzioni di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f bis) c.c..

In coerenza con le disposizioni statutarie e con l'art. 2409-terdecies c.c., il Consiglio di Sorveglianza: i) su proposta del Consiglio di Gestione delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo per tale intendendosi, sia le Società di Rilevante Valore Strategico, sia le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF, e ii) approva i piani pluriennali strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e le operazioni strategiche della

Società deliberate dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità del medesimo Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

Più in dettaglio, ai sensi degli artt. 16, comma 5, 20 e 31 dello Statuto di A2A, il Consiglio di Sorveglianza della Società:

- (a) nomina, con il voto di lista di cui all'articolo 25 dello statuto, i componenti del Consiglio di Gestione (inclusi il suo Presidente e Vice Presidente), in possesso delle competenze tecniche e manageriali previste dal Comitato Nomine, e li revoca;
- (b) determina, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi dei componenti del Consiglio di Gestione in quanto componenti di tale consiglio, inclusi quelli investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe o che siano assegnati a comitati; stabilisce, inoltre, sentito il Comitato Remunerazione, i compensi per i consiglieri di sorveglianza investiti dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza medesimo di particolari cariche, poteri o funzioni;
- (c) su proposta del Consiglio di Gestione, delibera sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo (il "Gruppo"), per tale intendendosi, sia le Società di Rilevante Valore Strategico (quali *infra* definite), sia le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 93 del TUF⁵;
- (d) approva il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato predisposti dal Consiglio di Gestione; in caso tuttavia di mancata approvazione del bilancio, o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Gestione o del Consiglio di Sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio è attribuita all'assemblea;
- (e) autorizza il Consiglio di Gestione a esercitare la delega per gli aumenti di capitale sociale o l'emissione di obbligazioni convertibili eventualmente conferita dall'assemblea ai sensi dell'art. 2443 e/o dell'art. 2420-ter del codice civile;
- (f) partecipa nel rispetto della disciplina vigente alle riunioni del Consiglio di Gestione, a ciò delegando il Presidente e il Vice Presidente;
- (g) esercita le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del TUF⁶ ed attribuisce ad un Comitato costituito al suo interno le funzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010;
- (h) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del

⁵ Art. 20 pt. 3 dello Statuto di A2A "Ai fini dei paragrafi che precedono sono considerate "Società di rilevante valore strategico" le Società consolidate (con metodo integrale, proporzionale o a patrimonio netto) che abbiano avuto nell'ultimo esercizio un volume d'affari superiore a € 300 (trecento) milioni".

⁶ Ai sensi di tali disposizioni, applicabili anche al Consiglio di Sorveglianza in forza del rinvio operato dal comma 4-bis del medesimo art. 149 del TUF, "Il collegio sindacale vigila: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo; b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c-bis) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi; d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2" e "Il collegio sindacale comunica senza indugio alla Consob le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza e trasmette i relativi verbali delle riunioni e degli accertamenti svolti e ogni altra utile documentazione."

Consiglio di Gestione;

- (i) riferisce per iscritto all'assemblea convocata, a seconda dei casi, per l'approvazione del bilancio di esercizio ovvero ai sensi dell'art. 2364-*bis*, comma 2, del codice civile sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati nonché, in occasione di ogni altra assemblea convocata in sede ordinaria o straordinaria, per quanto concerne gli argomenti che ritenga rientrino nella sfera delle proprie competenze;
- (j) indica in caso di nuova assunzione al Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione medesimo, i candidati alla carica di Direttori Generali della Società, nonché esprime il parere obbligatorio in ordine al soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-*bis* del TUF;
- (k) approva i piani pluriennali strategici, industriali e finanziari della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione e le operazioni strategiche della Società deliberate dal Consiglio di Gestione, ferma in ogni caso la responsabilità del medesimo Consiglio di Gestione per gli atti compiuti. Sono considerate strategiche ai sensi della presente disposizione in via tassativa le seguenti operazioni:
 - (i) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni;
 - (ii) proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
 - (iii) acquisti o cessioni o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranches*) di partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda, nonché cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, esclusi quelli di natura commerciale rientranti nell'operatività della Società, in ciascun caso se con un valore superiore unitariamente a Euro 100 (cento) milioni ovvero, nel caso di partecipazioni o aziende, con un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;
 - (iv) investimenti da parte della Società e/o delle Società di Rilevante Valore Strategico il cui controvalore complessivo sia superiore, per ogni operazione, a Euro 200 (duecento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;
 - (v) costituzioni di *joint ventures* e/o stipulazione e/o modifica di accordi parasociali relativi sia a Società di Rilevante Valore Strategico sia a società il cui fatturato per esercizio entro il primo triennio successivo, come risultante dal relativo piano industriale moltiplicato per la percentuale della *joint venture* detenuta dalla Società, sia superiore, per ogni operazione, a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;
 - (vi) proposte del Consiglio di Gestione all'assemblea in materia di destinazione dell'utile, politiche di dividendi e acquisto di azioni proprie;
- (l) valuta le operazioni strategiche di cui alla precedente lettera (k) da eseguirsi da parte

delle Società di Rilevante Valore Strategico e sottoposte al preventivo esame del Consiglio di Gestione;

- (m) approva gli orientamenti strategici e le politiche relativi alla gestione del rischio, valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*Internal Audit* ed al sistema informatico contabile;
- (n) delibera, su proposta del Presidente, in ordine agli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché alle attività di promozione dell'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti; gestisce i rapporti con le Fondazioni AEM ed ASM, erette od erigende, assegnando uguali contributi per la attuazione dei programmi di attività annuali negli attuali ambiti territoriali di competenza;
- (o) tramite il Comitato Nomine, indica, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, le candidature da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione per la designazione al fine delle nomine, da parte della competente assemblea, del Presidente e del Vice Presidente degli organi di gestione e di controllo in seno alle Società di Rilevante Valore Strategico. Sono invece direttamente designate dal Consiglio di Gestione, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, le candidature alla carica di componenti degli organi di gestione e di controllo delle società controllate dalla Società;
- (p) delibera sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-*bis* del codice civile;
- (q) approva preventivamente le politiche di spesa attinenti a questioni di responsabilità sociale;
- (r) approva le linee portanti della struttura dell'organigramma di Gruppo, ferma la responsabilità del Consiglio di Gestione;
- (s) esprime pareri sugli schemi di incentivazione e fidelizzazione dei consiglieri di gestione, del personale dirigente del Gruppo, dei dipendenti o di gruppi di dipendenti;
- (t) autorizza preventivamente le deliberazioni del Consiglio di Gestione in ordine all'emissione di strumenti di debito ibridi;
- (u) esercita ogni altro potere previsto dalla normativa *pro tempore* vigente o dallo statuto;
- (v) è competente, in via esclusiva, nel rispetto dell'art. 2436 del codice civile, per le deliberazioni concernenti:
 - (i) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
 - (ii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci.

Il Consiglio di Sorveglianza e i suoi componenti esercitano altresì i poteri di cui all'art. 151-*bis* del TUF, secondo i termini e le condizioni ivi previsti⁷.

⁷ Ai sensi di tale disposizione, "1. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere notizie ai consiglieri di gestione, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate. Le notizie sono fornite a tutti i componenti del consiglio di sorveglianza. 2. I componenti del consiglio di sorveglianza possono, anche individualmente, chiedere al presidente la convocazione dell'organo, indicando gli argomenti da trattare. La riunione deve essere convocata senza ritardo, salvo che vi ostino ragioni tempestivamente comunicate al

Ai fini di quanto sopra riportato e dell'art. 20, comma 3, dello statuto di A2A, sono considerate "Società di Rilevante Valore Strategico" le società consolidate (con metodo integrale, proporzionale o a patrimonio netto) che abbiano avuto nell'ultimo esercizio un volume d'affari superiore a Euro 300 (trecento) milioni.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 34, comma 1, dello statuto di A2A, il Consiglio di Gestione riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi.

Il Consiglio di Sorveglianza di A2A si è dotato di un proprio regolamento che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione. In particolare tale Regolamento dispone, tra l'altro, che il Consiglio di Sorveglianza:

- esercita le proprie competenze secondo i principi dell'autonomia e del dovere di reciproca cooperazione tra gli organi societari al fine di contribuire allo sviluppo della Società e del Gruppo;
- istituisce al proprio interno i comitati previsti dallo statuto di A2A e ha facoltà di istituire altri comitati, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento;
- svolge i suoi compiti e le sue funzioni avvalendosi di una struttura di supporto denominata Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza;
- d'intesa con il Consiglio di Gestione, istituisce, ogni qualvolta sia necessario, un comitato paritetico composto da 4 (quattro) membri con la funzione di individuare indirizzi volti a consentire ai consigli un'uniforme interpretazione delle rispettive competenze;
- d'intesa con il Consiglio di Gestione, ha facoltà di istituire comitati specifici e temporanei, composti da membri di entrambi gli organi, con funzioni di coordinamento e di svolgimento di attività propedeutiche all'adempimento dei rispettivi compiti, nell'osservanza delle proprie competenze.

Al fine di recepire le disposizioni derivanti dalle recenti disposizioni normative e regolamentari rispettivamente in tema di vigilanza, ai sensi dell'art 19, D.Lgs. 39/2010 di recepimento dell'VIII Direttiva sulla revisione dei conti, e in tema di Operazioni con Parti Correlate, ai sensi della Delibera Consob 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, il Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, ha integrato i rispettivi Regolamenti articolando e declinando le specifiche competenze, anche alla luce dei principi del Codice.

In particolare in merito alla gestione di operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Sorveglianza vigila sulla conformità della procedura predisposta dalla Società ed approvata

richiedente ed illustrate al consiglio alla prima riunione successiva. 3. Il consiglio di sorveglianza può, previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di gestione ed avvalersi di dipendenti della società per l'espletamento delle proprie funzioni. I poteri di convocazione e di richiesta di collaborazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del consiglio, ad eccezione del potere di convocare l'assemblea dei soci, che può essere esercitato da almeno due membri. 4. Il consiglio di sorveglianza, od un componente dello stesso appositamente delegato, può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale."

con delibera dell'11 novembre 2010 dal Consiglio di Gestione, ai principi indicati nel citato Regolamento Consob, nonché sulla sua osservanza nel tempo e ne riferisce all'Assemblea. Il Consiglio di Sorveglianza è altresì destinatario di periodici flussi informativi (trimestrali), da parte della Gestione, sull'esecuzione delle operazioni con Parti Correlate.

Con riguardo a tale procedura, inoltre, il Consiglio di Sorveglianza delibera sulle c.d. operazioni strategiche (di cui all'art. 20 lett. k dello statuto) la cui controparte sia una parte correlata di A2A.

Si segnala che il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza è disponibile sul sito www.a2a.eu.

Al fine di pianificare in maniera efficace i propri lavori, il Consiglio di Sorveglianza nel 2011 ha predisposto, con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, uno specifico Piano di attività articolato secondo le diverse tipologie di competenze in capo al Consiglio. Tale Piano costituisce lo strumento programmatico di riferimento per l'organizzazione dei lavori del Consiglio e si integra declinandosi con i Piani di lavoro dei singoli Comitati secondo uno specifico calendario di attività annuale.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Consiglio di Sorveglianza di A2A si è riunito 14 (quattordici) volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 2 (due) ore e 45 (quarantacinque) minuti.

Per l'esercizio in corso sono programmate 7 (sette) riunioni, di cui 3 (tre) già tenute.

Il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi delle disposizioni di legge, è l'organo cui spetta la funzione di controllo della Società ed esercita, pertanto, le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149, commi primo e terzo, del TUF come richiamate dalle disposizioni dello statuto di A2A sopra menzionate⁸. Con riferimento a dette funzioni di vigilanza, il Consiglio di Sorveglianza si avvale anche del supporto del Comitato per il Controllo Interno, con il quale ha predisposto uno specifico Piano dei lavori per l'anno 2011.

Nell'ambito delle attività di controllo, il Consiglio di Sorveglianza, per il tramite del Comitato per il Controllo Interno, ha vigilato sull'indipendenza della società di revisione verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima, secondo quanto previsto dal criterio 10.C.5 del Codice. Tale funzione, con l'introduzione dell'art. 19 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e la conseguente modifica statutaria del 15 giugno 2011 è stata attribuita direttamente in capo al Comitato per il Controllo Interno.

Nel corso dell'esercizio 2011 e nei primi mesi del 2012, il Consiglio di Sorveglianza, oltre ad aver preso atto delle determinazioni del Consiglio di Gestione in tema di assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale di A2A e delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno, ha svolto le analisi sul grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni. In particolare, tali analisi sono state effettuate con il supporto del Comitato per il Controllo Interno, esaminando anche le informazioni ottenute dalle principali funzioni aziendali e dalla società di Revisione nonché le relazioni predisposte dal Preposto al controllo interno, Responsabile anche della funzione di *Internal Audit*, le relazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari e dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001. In proposito si fa rinvio anche a quanto indicato ai successivi paragrafi 13 e 14 della presente Relazione.

⁸ Si veda la precedente nota 6.

Tutti i Consiglieri di Sorveglianza della Società sono impegnati per il caso in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in una determinata operazione della Società, oggetto di esame da parte del Consiglio di Sorveglianza, ad informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri Consiglieri di Sorveglianza e il Presidente del Consiglio di Sorveglianza circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse, secondo quanto previsto dal criterio 10.C.4 del Codice e dall'art. 32 del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 29 marzo 2012, sulla base di questionari all'uopo compilati dai consiglieri, ha effettuato la valutazione annuale sul proprio funzionamento e su quello dei suoi comitati, anche alla luce di quanto previsto dal criterio 1.C.1., lett. g), del Codice. Con riferimento alla dimensione del Consiglio di Sorveglianza si ricorda che il numero dei suoi membri è fissato nella misura fissa di 15 (quindici) dallo statuto di A2A.

Il questionario predisposto con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza concerne i seguenti aspetti:

- (i) composizione e funzionamento del Consiglio di Sorveglianza in relazione all'espletamento delle proprie funzioni, ai flussi informativi e alla formazione delle decisioni, alla partecipazione dei consiglieri, alla frequenza e durata delle riunioni e al regolare svolgimento dei lavori del Consiglio;
- (ii) composizione e funzionamento dei Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza, in termini di competenze, modalità di funzionamento, frequenza dei lavori, interazione con il Consiglio e connessi flussi informativi.

Il Consiglio di Sorveglianza, preso atto delle risultanze dei questionari raccolti, ha espresso la valutazione ampiamente positiva sul funzionamento del Consiglio e dei suoi Comitati. Tale verifica ha consentito di evidenziare ulteriori azioni di miglioramento che saranno portate all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza in un'apposita relazione relativa alla prossima conclusione del mandato triennale.

Si segnala, infine, che ai sensi dell'art. 22, comma 4, dello statuto di A2A, le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole di almeno 11 (undici) dei suoi 15 (quindici) componenti, salvo quanto previsto dall'articolo 25 dello statuto di A2A in tema di voto di lista per la nomina dei consiglieri di gestione⁹ e quanto previsto dall'articolo 26, terzo paragrafo, dello statuto di A2A, in merito alla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Gestione nel caso in cui la nomina del Consiglio di Sorveglianza sia avvenuta ai sensi dell'art. 17, comma 3, dello statuto di A2A¹⁰.

4.4 Presidente del Consiglio di Sorveglianza

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza è nominato dall'Assemblea ed in base a quanto previsto dall'art. 2409-duodecies c.c. lo Statuto ne determina i poteri.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza svolge un ruolo proattivo per la realizzazione e il mantenimento di costanti flussi informativi tra l'organo di amministrazione e l'organo di controllo della Società per il loro pieno coordinamento e raccordo.

⁹ Circa la nomina dei consiglieri di gestione, si veda il paragrafo 1.h) della presente Relazione.

¹⁰ Si veda il paragrafo 1.h) della presente Relazione.

Il Presidente ha la funzione di attivazione del Consiglio di Sorveglianza che convoca, determinandone l'ordine del giorno, e ne presiede le riunioni.

Il Presidente ha poteri di impulso per quanto attiene alle attività del Consiglio di Sorveglianza in tema di strategie e di controllo, formulando al Consiglio proposte in relazione alle operazioni strategiche deliberate dal Consiglio di Gestione nonché proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società.

Al Presidente sono attribuiti i compiti relativi all'esercizio di funzioni di supervisione ed attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo e degli strumenti informativi necessari al monitoraggio della correttezza e dell'adeguatezza della struttura amministrativa e del sistema informativo-contabile.

Al fine di garantire gli obiettivi di efficacia della gestione e di efficienza dei controlli, il Presidente garantisce una costante informativa dal Consiglio di Sorveglianza al Consiglio di Gestione e viceversa in merito ai principali temi discussi e affrontati nelle rispettive sedute.

Ai sensi dell'art. 21 dello statuto di A2A, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza della Società:

- (a) convoca di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla legge o dallo statuto e presiede le riunioni del Consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente, provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza;
- (b) partecipa, insieme al Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza, alle riunioni del Consiglio di Gestione, con facoltà di ciascuno di essi di delegare tale partecipazione ad altri componenti del Consiglio di Sorveglianza (senza pregiudizio per il regolare funzionamento dell'organo di gestione anche in caso di loro impedimento o assenza);
- (c) riceve le proposte del Consiglio di Gestione inerenti a materie da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza e le mette a disposizione dei consiglieri di sorveglianza;
- (d) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in relazione alle operazioni strategiche deliberate dal Consiglio di Gestione che sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'art. 20 dello statuto;
- (e) formula al Consiglio di Sorveglianza proposte relative all'attività di controllo della gestione della Società, con particolare riguardo alla coerenza della stessa con le strategie e gli indirizzi sull'attività di controllo approvati dal Consiglio di Sorveglianza;
- (f) esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- (g) attiva nel rispetto del *budget* deliberato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza gli strumenti informativi necessari per monitorare la correttezza e l'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema amministrativo contabile adottati dalla Società e dal Gruppo;
- (h) convoca e presiede il Comitato Nomine (che può essere convocato anche dal Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza);
- (i) presiede il Comitato per il Controllo Interno, fermo restando che la funzione *audit* riporterà al Presidente stesso;

- (l) nell'esercizio delle sue funzioni intrattiene i rapporti necessari con il Consiglio di Gestione e, singolarmente, con il suo Presidente e/o Vice Presidente e con i Direttori Generali;
- (m) chiede e riceve informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa;
- (n) sovrintende alla gestione della comunicazione esterna delle informazioni riguardanti la Società, d'intesa ed insieme con il Presidente del Consiglio di Gestione, avvalendosi delle competenti funzioni aziendali;
- (o) esercita tutti gli altri poteri funzionali all'esercizio della sua carica.

5. Consiglio di Gestione

5.1 Nomina

Per le previsioni contenute nello statuto di A2A in merito alla nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione si fa riferimento a quanto indicato nel precedente paragrafo 1.h).

5.2 Composizione

Il Consiglio di Sorveglianza della Società, riunitosi in data 22 giugno 2009 ha nominato, mediante la procedura di voto di lista prevista dall'art. 25 dello statuto consiglieri di gestione di A2A i Signori: Giuliano Zuccoli (Presidente), Vittorio Cinquini (Vice Presidente), Franco Baiguera, Mario Cocchi, Francesco Randazzo, Renato Ravanelli, Paolo Rossetti e Giuseppe Sala.

Si segnala che (i) i consiglieri di gestione Giuliano Zuccoli, Francesco Randazzo, Renato Ravanelli e Giuseppe Sala sono stati tratti dalla lista presentata dai consiglieri di sorveglianza Rosario Bifulco - Vice Presidente, Adriano Bandera, Gianni Castelli, Stefano Grassani, Marco Miccinesi e Giorgio Maria Filiberto Sommariva e (ii) i consiglieri di gestione Vittorio Cinquini, Paolo Rossetti, Franco Baiguera e Mario Cocchi sono stati tratti dalla lista presentata dai consiglieri di sorveglianza Graziano Tarantini – Presidente, Alberto Cavalli, Bruno Caparini, Enrico Mattinzoli, Norberto Rosini e Franco Tamburini.

In seguito alla scomparsa dell'ing. Giuliano Zuccoli, il Consiglio di Sorveglianza, riunitosi in data 17 febbraio 2012, ha nominato il consigliere Giuseppe Sala Presidente del Consiglio di gestione e Carlo Secchi consigliere di gestione.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, dello statuto di A2A, il Consiglio di Gestione, così come integrato, scade alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, rimanendo tuttavia in carica, in regime di *prorogatio* ai sensi del medesimo art. 24, comma 2, dello statuto, fino alla prima riunione del Consiglio di Sorveglianza successiva al suo rinnovo da parte dell'assemblea.

Ulteriori informazioni sui componenti del Consiglio di Gestione di A2A sono contenute nella tabella allegata alla presente Relazione *sub D*.

Sono altresì allegati alla presente Relazione *sub E* i *curricula vitae* dei membri del Consiglio di Gestione, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun consigliere.

Il Consiglio di Gestione, nella riunione del 23 marzo 2012, ha deliberato, sulla base di quanto dichiarato dai consiglieri di gestione e alla luce di quanto previsto dai criteri 1.C.2. e 1.C.3. del Codice, che il numero di incarichi di amministratore, sindaco, consigliere di gestione o di sorveglianza ricoperti dai consiglieri di gestione della Società in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni può considerarsi compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di consigliere di gestione della Società.

Tali incarichi, aggiornati alla data del 23 marzo 2012, sono qui di seguito riportati per ciascun membro del Consiglio di Gestione sulla base di quanto dichiarato dal medesimo.

Franco Baiguera **Delmi S.p.A.** (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

Mario Cocchi **Edison S.p.A.**, Amministratore
Finanziaria di Valle Camonica S.p.A., Amministratore
Carlo Tassara S.p.A., Amministratore Delegato
Carlo Tassara International S.A., Amministratore

Francesco Randazzo **Edipower S.p.A.**, Amministratore

Renato Ravanelli **Edison S.p.A.**, Presidente del Consiglio di Amministrazione
Transalpina di Energia S.r.l., Amministratore Delegato
Delmi S.p.A. (gruppo A2A), Amministratore
A2ATrading S.r.l. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione
A2A Energia S.p.A. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione
Edipower S.p.A., Amministratore
Dolomiti Energia S.p.A., Amministratore
Hydros S.r.l., Amministratore
PremiumGas S.p.A., Amministratore
Metroweb S.p.A., Amministratore
EPCG, Amministratore

Paolo Rossetti **Edison S.p.A.**, Amministratore
Transalpina di Energia S.r.l., Amministratore
Delmi S.p.A. (gruppo A2A), Amministratore

Ecodeco S.r.l. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

Aprica S.p.A. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

A2A Reti Gas S.p.A. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

A2A Reti Elettriche S.p.A. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

A2A Calore & Servizi S.r.l. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

Retragas S.r.l. (gruppo A2A), Presidente del Consiglio di Amministrazione

A2A Servizi alla Distribuzione S.p.A. (gruppo A2A), Amministratore Unico

A2A Ciclo idrico S.p.A. (gruppo A2A), Amministratore Unico

Partenope Ambiente S.p.A. (gruppo A2A), Presidente e Amministratore Delegato

AMSA S.p.A. (gruppo A2A), Amministratore

AbruzzoEnergia S.p.A. (gruppo A2A), Amministratore

Carlo Secchi

Pirelli & C. S.p.A., Amministratore

Mediaset S.p.A., Amministratore

Italcementi S.p.A., Amministratore

Allianz S.p.A., Amministratore

Expo 2015 S.p.A., Amministratore

Diversamente da quanto raccomandato dal Codice al criterio 1.C.3, il Consiglio di Gestione ha preferito non esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore, sindaco, consigliere di gestione o di sorveglianza che può essere considerato compatibile con un efficace svolgimento della carica di consigliere di gestione della Società in quanto ha ritenuto che tale valutazione spetti in via preventiva al singolo interessato all'atto di accettazione della carica; ciascun consigliere di gestione dovrebbe, infatti, accettare la carica nella consapevolezza di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti affidati il tempo effettivamente necessario, anche tenendo conto degli altri incarichi ricoperti. In relazione a questo tema, si ricorda che il Consiglio di Gestione – come sopra riportato – rileva annualmente, sulla base delle informazioni ricevute da ciascun consigliere o di altre informazioni in suo possesso, e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore, sindaco, consigliere di gestione o sorveglianza ricoperte dai consiglieri di gestione della Società in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il Consiglio di Gestione, nella seduta del 23 marzo 2012, ha altresì valutato di non ritenere necessaria l'adozione di un piano di successione formalizzato per i Consiglieri esecutivi poiché il meccanismo della sostituzione dei Consiglieri di Gestione è già regolamentato dalle disposizioni statutarie vigenti. In particolare, la durata triennale del mandato di tutti i Consiglieri di Gestione, fissata dal sopra richiamato art. 24, comma 2, dello statuto di A2A, rende necessario provvedere periodicamente alla relativa nomina secondo quanto previsto dalle relative disposizioni statutarie. Inoltre, con specifico riguardo alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione cessati prima della scadenza del termine, il sopra richiamato art. 28 dello statuto di A2A dispone che in tal caso, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli scegliendoli, ove possibile, tra i candidati non eletti tratti dalla lista cui apparteneva il componente del Consiglio di Gestione cessato.

5.3 Ruolo del Consiglio di Gestione e *quorum*

Nel corso dell'esercizio 2011, il Consiglio di Gestione di A2A si è riunito 15 (quindici) volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 2 (due) ore e 30 (trenta) minuti.

Per l'esercizio in corso, sono programmate almeno 4 (quattro) riunioni e dall'inizio dell'esercizio se ne sono già tenute 6 (sei).

Ai sensi dell'art. 33 dello statuto di A2A, al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa nel rispetto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza. A tal fine, ai sensi della medesima disposizione statutaria, il Consiglio di Gestione compie tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione. L'art. 33 dello statuto di A2A prevede, inoltre, che il Consiglio di Gestione possa delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ai sensi degli artt. 2409-*novies* e 2381 del codice civile.

Secondo quanto deliberato nella riunione del 14 maggio 2008, e in linea con la previsione dettata dal criterio 1.C.1., lett. a), del Codice, il Consiglio di Gestione predispone i piani strategici, industriali e finanziari della Società e del gruppo di cui essa è a capo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza a mente dell'art. 20, comma 1, lett. (k), dello statuto di A2A¹¹.

Secondo quanto deliberato nella riunione del 14 maggio 2008 e in linea con quanto previsto dal criterio 1.C.1., lett. a), b) ed e), del Codice e ferme restando le competenze attribuite al Consiglio di Sorveglianza dall'art. 20 dello statuto di A2A e dalla legge, il Consiglio di Gestione, inoltre, (i) esamina e approva il sistema di governo societario della Società e la struttura del gruppo di cui essa è a capo, (ii) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse, e (iii) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, ove nominati, e dai direttori generali della Società e confrontando periodicamente i risultati conseguiti con quelli programmati. A tal fine, nella medesima riunione consiliare, il Consiglio di Gestione ha deliberato che debbano considerarsi società controllate aventi rilevanza strategica le società controllate che rientrano nella definizione di Società di Rilevante Valore Strategico ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 3, dello statuto di A2A (per la cui definizione, si

¹¹ V. anche quanto indicato al precedente paragrafo 4.3 in merito alle competenze del Consiglio di Sorveglianza con riferimento all'approvazione dei piani pluriennali.

v. *supra*, al paragrafo 4.3 della presente Relazione). In proposito, si segnala che il Consiglio di Gestione ha effettuato le valutazioni di cui ai precedenti punti (ii) e (iii), nella riunione del 23 marzo 2012.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. (b), e dell'art. 31 dello statuto - la competenza a determinare i compensi dei consiglieri di gestione delegati e degli altri consiglieri di gestione che ricoprono particolari cariche è in capo al Consiglio di Sorveglianza e non già in capo al Consiglio di Gestione, come viceversa previsto dal criterio 1.C.1., lett. d), del Codice in tema di sistema di *governance* tradizionale.

Al riguardo si segnala che, nella riunione dell'11 marzo 2010 il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione, ha integrato la delibera del 17.12.2009, con la quale aveva definito il compenso del Presidente del Consiglio di Gestione per gli anni 2010 e 2011, individuando i valori target degli indicatori da utilizzare nella definizione della componente variabile, di breve e lungo termine.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. (k), dello statuto di A2A e in linea con quanto previsto dal criterio 1.C.1., lett. f), del Codice, il Consiglio di Gestione delibera le operazioni strategiche identificate in detta previsione statutaria, le quali sono poi soggette alla successiva approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Più precisamente la suddetta previsione statutaria individua le seguenti operazioni strategiche che devono essere deliberate dal Consiglio di Gestione e successivamente sottoposte all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza:

- (i) proposte da sottoporre all'assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni;
- (ii) proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea;
- (iii) acquisti o cessioni o atti di disposizione in genere (ancorché realizzati in una o più *tranches*) di partecipazioni societarie, aziende o rami di azienda, nonché cessioni o acquisti in blocco di beni o rapporti giuridici, esclusi quelli di natura commerciale rientranti nell'operatività della Società, in ciascun caso se con un valore superiore unitariamente a Euro 100 (cento) milioni ovvero, nel caso di partecipazioni o aziende, con un capitale investito lordo (netto patrimoniale più indebitamento finanziario) superiore a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;
- (iv) investimenti da parte della Società e/o delle Società di Rilevante Valore Strategico (per la cui definizione, si v. *supra*, al paragrafo 4.3 della presente Relazione) il cui controvalore complessivo sia superiore, per ogni operazione, a Euro 200 (duecento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;
- (v) costituzioni di *joint ventures* e/o stipulazione e/o modifica di accordi parasociali relativi sia a Società di Rilevante Valore Strategico (per la cui definizione, si v. *supra*, al paragrafo 4.3 della presente Relazione) sia a società il cui fatturato per esercizio entro il primo triennio successivo, come risultante dal relativo piano industriale moltiplicato per la percentuale della *joint venture* detenuta dalla Società, sia superiore, per ogni operazione, a Euro 100 (cento) milioni, fatta eccezione per le operazioni indicate nel piano industriale ovvero che rientrino nei valori complessivamente indicati nel piano industriale per operazioni analoghe;

- (vi) proposte del Consiglio di Gestione all'assemblea in materia di destinazione dell'utile, politiche di dividendi e di acquisto di azioni proprie.

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. (l), dello statuto di A2A, sono inoltre sottoposte alla valutazione del Consiglio di Sorveglianza le suddette operazioni strategiche da eseguirsi da parte delle Società di Rilevante Valore Strategico (come definite *supra*, al paragrafo 4.3 della presente Relazione) e sottoposte al preventivo esame del Consiglio di Gestione.

Tenuto conto della presenza di specifiche e dettagliate previsioni statutarie in materia, il Consiglio di Gestione non ha allo stato ritenuto di riservare a sé l'esame e l'approvazione preventiva di ulteriori operazioni della Società e delle sue controllate.

D'altra parte, una siffatta deliberazione non è stata ritenuta necessaria tenuto conto dell'attuale assetto organizzativo della Società che, come indicato nel successivo paragrafo 5.4 della presente Relazione, non prevede la presenza di consiglieri di gestione delegati. Ed invero allo stato risultano presenti due direttori generali che attualmente ricoprono anche la carica di consigliere di gestione della Società. Ne risulta, conseguentemente, che da un punto di vista pratico occorre l'approvazione del Consiglio di Gestione della Società per tutte le operazioni che eccedano i poteri conferiti ai suddetti direttori generali.

In linea con quanto previsto dal criterio 1.C.1. lett. (g) del Codice, il Consiglio di Gestione ha condotto, nella riunione del 23 marzo 2012, un processo di autovalutazione sulla composizione e sul funzionamento del medesimo Consiglio di Gestione. Al riguardo, il Consiglio di Gestione, preso atto che le dimensioni dello stesso sono determinate in misura fissa dallo statuto della Società e che il medesimo statuto prevede una specifica disciplina per la nomina dei componenti del Consiglio di Gestione, ha ritenuto che il *curriculum* di ciascuno dei consiglieri di gestione consente di confermare il carattere eterogeneo delle professionalità chiamate a contribuire ai lavori del consiglio. In proposito il Consiglio di Gestione ha dato rilievo (i) all'esperienza consolidata di taluni consiglieri nella gestione di AEM S.p.A. (ora A2A) e ASM Brescia S.p.A., successivamente fusa nella Società, nonché (ii) alla competenza specifica nelle materie tecnico-ingegneristiche, economiche, finanziarie e giuridiche in capo al Consiglio di Gestione nel suo complesso, in relazione al percorso ed alle esperienze professionali di ciascuno dei suoi membri. Il Consiglio di Gestione ha inoltre verificato l'efficace funzionamento nel suo complesso del consiglio medesimo nel corso dell'esercizio 2011 anche alla luce dell'appropriata informativa consiliare e preconsiliare e del proficuo svolgimento del dibattito consiliare con riferimento ai punti posti di volta in volta all'ordine del giorno.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello statuto di A2A, per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione è necessaria la presenza di più della metà dei componenti in carica. Ai sensi dell'art. 32 del medesimo statuto, inoltre, le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono assunte a votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Peraltro, ai sensi della medesima disposizione statutaria, è necessario il voto favorevole di almeno 7 (sette) membri del Consiglio di Gestione per le proposte da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza e/o per le materie per quali è richiesta, ai sensi dell'art. 20 dello statuto di A2A¹², la preventiva autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

5.4 Organi delegati e Presidente del Consiglio di Gestione

¹² Si veda *supra*, al paragrafo 4.3 della presente Relazione.

L'attuale assetto organizzativo della Società non prevede la presenza di consiglieri di gestione delegati.

Ai sensi degli artt. 35 e 36 dello statuto della Società, il Presidente del Consiglio di Gestione, il quale non ha ricevuto deleghe gestionali:

- (a) ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale, come qui di seguito meglio precisato:
 - (i) la rappresentanza attiva e passiva della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, avanti a qualsiasi Tribunale di ogni ordine e grado, nonché la firma sociale libera spetta al Presidente del Consiglio di Gestione;
 - (ii) il Presidente del Consiglio di Gestione ha facoltà di promuovere azioni giudiziarie per tutti gli atti riguardanti la gestione e l'amministrazione sociale, di presentare ricorso avanti a tutte le Autorità giudiziarie e giurisdizionali, le Autorità e le Commissioni Amministrative e fiscali, di rilasciare procure alle liti generali e speciali con elezione di domicilio, anche per costituzione di parte civile;
 - (iii) il Presidente nell'ambito dei suoi poteri potrà nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti;
- (b) convoca il Consiglio di Gestione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti;
- (c) presiede la funzione di relazione esterne, il servizio affari generali e, d'intesa e insieme con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, cura i rapporti tra la Società e le istituzioni finanziarie, i media, le Autorità Indipendenti e le istituzioni pubbliche.

Il Presidente del Consiglio di Gestione non è il principale responsabile della gestione della Società (*chief executive officer*) né l'azionista di controllo della Società.

Il Consiglio di Gestione della Società, nella riunione del 14 maggio 2008, ha conferito al Presidente del Consiglio di Gestione l'incarico di curare che i consiglieri di gestione partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo, secondo quanto previsto dal criterio 2.C.2. del Codice.

5.5 Consiglieri esecutivi

Nella riunione del 23 marzo 2012 il Consiglio di Gestione della Società ha ritenuto esecutivi, ai sensi del criterio 2.C.1. del Codice, i consiglieri di gestione Signori Renato Ravanelli e Paolo Rossetti, in quanto direttori generali della Società.

In particolare, il direttore generale dott. Renato Ravanelli è responsabile:

- dell'Area Corporate, nel cui ambito ha la responsabilità delle funzioni che svolgono attività centralizzate a beneficio delle direzioni e delle società del gruppo A2A. In particolare, l'Area Corporate ha la responsabilità diretta dei seguenti processi e attività: pianificazione, controllo e valutazione investimenti; politiche regolatorie e rapporti con le autorità di settore; finanza, tesoreria e gestione rischi; rapporti con gli investitori; amministrazione, contabilità, bilancio e fiscale; approvvigionamenti e logistica; personale e organizzazione; servizi generali; legale; investimenti; fusioni e dismissioni; sistemi informativi e tecnologici;
- dell'Area Mercato, nel cui ambito ha la responsabilità di massimizzare il valore del

portafoglio energetico del gruppo A2A e di gestire i seguenti processi e attività: approvvigionamento combustibili; pianificazione, programmazione e dispacciamento impianti; ottimizzazione portafoglio e *trading* sui mercati nazionali, esteri e dell'ambiente; *marketing*, pianificazione commerciale e vendita di tutti i vettori energetici; relazione con il cliente e gestione canali commerciali, fatturazione e *back-office* commerciale.

Il direttore generale ing. Paolo Rossetti è responsabile:

- dell'Area Tecnico-Operativa, nel cui ambito ha la responsabilità di: ottimizzare la gestione operativa degli impianti di generazione del gruppo A2A perseguendo *standard* sempre più elevati di efficienza, disponibilità e rispetto dei programmi di produzione, in coordinamento con l'Area Mercato; di sviluppare e gestire i *business* della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, dei servizi ambientali, della cogenerazione, del teleriscaldamento, del *facility management* e del ciclo idrico integrato, razionalizzandone le attività e perseguendo miglioramenti sia di efficacia sia di efficienza; di presidiare le attività di ingegneria, *project management* e realizzazione di impianti e infrastrutture; di definire le politiche di gruppo in materia di qualità, sicurezza e ambiente, verificandone l'implementazione ed il rispetto; di assicurare che il gruppo A2A sviluppi ed implementi competenze nelle tecnologie che possono rappresentare un fattore critico di successo per il settore. L'Area Tecnico-Operativa è articolata nelle seguenti *Business Unit*: Sistemi Energetici, Calore e Servizi, Ambiente, Reti Elettriche, Reti Gas, Servizi Idrici Integrati.

5.6 Consiglieri di gestione indipendenti

Il Consiglio di Gestione, nella riunione del 23 marzo 2012, sulla base delle dichiarazioni rese dai singoli consiglieri e tenendo conto delle informazioni di cui lo stesso Consiglio di Gestione direttamente dispone, ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 TUF in capo ai consiglieri di gestione non esecutivi Signori Vittorio Cinquini, Mario Cocchi, Francesco Randazzo e Carlo Secchi, e inoltre la sussistenza dei requisiti di indipendenza di cui al criterio 3.C.1. del Codice in capo ai consiglieri non esecutivi Signori Vittorio Cinquini, Mario Cocchi e Carlo Secchi.

Il Consiglio di Sorveglianza nella riunione del 29 marzo 2012 ha preso atto di quanto deliberato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 23 marzo 2012 ed ha verificato la corretta applicazione da parte del Consiglio di Gestione dei criteri e delle procedure di accertamento per valutare l'indipendenza dei propri membri ai sensi del Codice, in linea con quanto previsto dal criterio 3.C.5 del Codice.

Nel corso del 2011 i consiglieri di gestione indipendenti si sono riuniti una volta in assenza degli altri consiglieri, in data 5 luglio 2011, come previsto dal criterio 3.C.6 del Codice.

5.7 Lead independent director

Non ricorrendo i presupposti di cui al criterio 2.C.3. del Codice¹³, il Consiglio di Gestione non ha ritenuto di nominare un *lead independent director*.

¹³ Si veda *supra*, al paragrafo 5.4 della presente Relazione.

6. Trattamento delle informazioni societarie e procedura *internal dealing*

La Società ha adottato una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni di natura privilegiata con l'obiettivo di preservare la segretezza di tali informazioni assicurando al contempo che l'informativa al mercato sia fornita in maniera chiara, completa, coerente e nel rispetto della simmetria informativa.

Inoltre, con riferimento alle comunicazioni cosiddette "*internal dealing*" ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF e delle relative disposizioni di attuazione, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato od in una controllata rilevante, e i dirigenti che hanno regolare accesso alle informazioni privilegiate e che detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato o nelle controllate rilevanti, oltre a chiunque detenga azioni in misura pari almeno al 10% del capitale sociale dell'emittente quotato, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, definiti soggetti rilevanti, devono comunicare alla Consob ed al pubblico le operazioni sulle azioni emesse dall'emittente o su altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Per controllata rilevante si intende la controllata direttamente o indirettamente da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

In esecuzione alle citate disposizioni normative, il Consiglio di Gestione ha adottato il testo del "Regolamento *Internal Dealing*" nonché la relativa "Procedura organizzativa per le comunicazioni *Internal Dealing*".

Il Consiglio di Gestione ha introdotto dall'esercizio 2010, in specifici periodi dell'anno, un obbligo di astensione dal compimento di operazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla Società e precisamente nei quindici giorni precedenti la data di riunione del Consiglio per l'approvazione dei dati economico-finanziari di periodo (c.d. "*blackout periods*").

7. Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza

In linea con quanto previsto dall'art. 23 dello statuto di A2A e in linea con quanto suggerito dal criterio applicativo 12.C.1., lett. b), del Codice e dal relativo commento, il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato l'istituzione, al proprio interno, dei seguenti Comitati:

- **Comitato Nomine**, composto da 4 (quattro) membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede. Attualmente tutti i componenti del Comitato Nomine sono indipendenti ai sensi del Codice.
- **Comitato Remunerazione**, composto da 4 (quattro) membri, tutti indipendenti ai sensi del Codice.
- **Comitato per il Controllo Interno**, composto da 4 (quattro) membri tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza che lo presiede, tutti indipendenti ai sensi del Codice. Due dei quattro componenti del Comitato per il Controllo Interno (nella specie, i Signori Marco Miccinesi e Norberto Rosini) sono iscritti nel registro dei revisori legali e tutti i componenti del Comitato per il Controllo Interno possiedono una esperienza in materia contabile e finanziaria ritenuta adeguata dal Consiglio di Sorveglianza al momento della nomina in linea con quanto previsto dal Codice;
- **Comitato Liberalità**, composto da 4 (quattro) membri tutti indipendenti ai sensi

del Codice.

Il Comitato Nomine, il Comitato Remunerazione ed il Comitato per il Controllo Interno sono espressamente previsti dall'art. 23 dello statuto di A2A; per converso, l'istituzione del Comitato Liberalità, non espressamente prevista dallo Statuto, è stata deliberata dal Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Consiglio medesimo.

Si ricorda, inoltre, che il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta del 12 giugno 2009, aveva ritenuto di ridurre il numero di Comitati allora esistenti, facendo confluire le attività del Comitato Bilancio in quelle del Comitato per il Controllo Interno.

Per l'esercizio delle attività di propria competenza i citati Comitati si avvalgono del supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. Questa assiste il Consiglio, il Presidente, i Vice Presidenti ed i Comitati nello svolgimento delle rispettive funzioni, anche con riferimento ad attività di preventiva analisi e studio delle materie di competenza.

Nella composizione dei Comitati il Consiglio di Sorveglianza, oltre a quanto previsto dall'art. 23 dello Statuto, ha tenuto conto dei requisiti di indipendenza e delle caratteristiche di professionalità dei consiglieri, in modo che ciascun Comitato fosse costituito da membri la cui competenza e professionalità risultasse adeguata e valorizzata rispetto ai compiti attribuiti al Comitato di cui è componente.

I poteri e le funzioni dei Comitati sono determinati in specifici Regolamenti adottati con delibera del Consiglio di Sorveglianza.

Per ogni riunione dei Comitati è redatto apposito verbale a cura del Segretario di cui viene data lettura nella riunione successiva. Il verbale, trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario, è messo a disposizione di tutti i componenti del Comitato.

Nello svolgimento delle loro funzioni, i Comitati hanno avuto la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti secondo quanto previsto dal criterio 5.C.1., lett. e), del Codice.

I Presidenti dei singoli Comitati hanno riferito al Consiglio di Sorveglianza in merito ai principali temi trattati all'Ordine del Giorno e alle relative deliberazioni al fine di garantire un coordinamento ed un'informativa costante nei confronti del Consiglio stesso.

Si segnala poi che il Consiglio di Sorveglianza ha fissato, a termini statutari e del regolamento del consiglio stesso, un *budget* destinato a offrire supporto alle proprie attività e a quelle dei Comitati istituiti in relazione alle loro specifiche esigenze.

8. Comitato Nomine

L'art. 23, comma 3, dello statuto di A2A prevede che *“il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Nomine composto da 4 (quattro) consiglieri tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.”*

Il Comitato Nomine, istituito con deliberazione del 12 giugno 2009, a termini dell'art. 23 dello Statuto, è costituito dai consiglieri di Sorveglianza, signori: Graziano Tarantini - Presidente, Rosario Bifulco - Vice Presidente, Enrico Giorgio Mattinzoli, Giorgio Maria Filiberto Sommariva. I componenti del Comitato sono tutti indipendenti ai sensi del Codice.

Nel corso dell'intero esercizio 2011, il Comitato Nomine si è riunito 1 (una) volta. La seduta è durata 45 (quarantacinque) minuti.

Si evidenzia che alla riunione del Comitato Nomine non hanno partecipato, oltre ai membri,

altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato.

La riunione è stata regolarmente verbalizzata, in conformità a quanto previsto dal criterio 5.C.1., lett. d), del Codice.

Per maggiori informazioni si fa rinvio a quanto indicato nella tabella allegata alla presente Relazione *sub* B.

Il Comitato Nomine ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nell'espletamento delle attività previste dallo statuto in tema di nomine degli organi di amministrazione e controllo. Esercita, inoltre, i poteri in forma delegata dal Consiglio di Sorveglianza ad esso conferiti dallo statuto.

In particolare, il Comitato Nomine, nell'esercizio dei poteri delegati dallo statuto o dal Consiglio di Sorveglianza, ha il compito di:

- (i) indicare, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera (o), dello statuto, le candidature da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Gestione per la designazione al fine delle nomine, da parte della competente assemblea, del presidente e del vice presidente degli organi di gestione e di controllo in seno alle Società di Rilevante Valore Strategico come definite all'art. 20, comma 3, dello statuto;
- (ii) eseguire attività istruttorie in merito alle competenze tecniche e manageriali dei candidati a comporre il Consiglio di Gestione, entro cinque giorni non festivi dal deposito delle liste di candidati e, comunque, prima della nomina dei componenti del Consiglio di Gestione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Per quanto attiene alle competenze che il Codice suggerisce siano attribuite al Comitato Nomine secondo il criterio 6.C.2., lett. a) (cooptazione) e b) (indicazione di candidati consiglieri indipendenti), si osserva che tale criterio non appare allo stato agevolmente applicabile alla Società in ragione del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato, che non contempla l'istituto della cosiddetta cooptazione e, da un lato, prevede la nomina dei consiglieri di sorveglianza mediante la procedura di voto di lista contenuta nello statuto¹⁴ e, dall'altro lato, disciplina la nomina dei consiglieri di gestione ad opera del Consiglio di Sorveglianza secondo la procedura di voto di lista del pari contenuta nello statuto¹⁵.

Nel corso dell'esercizio 2011, il Comitato Nomine è stato sentito dal Consiglio di Sorveglianza in merito alla indicazione delle candidature alla carica di Presidenti degli organi di amministrazione e controllo delle Società di Rilevante Valore Strategico in scadenza di nomina.

9. Comitato Remunerazione

L'art. 23, comma 2, dello statuto di A2A prevede che “[i] *il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato Remunerazione composto da 4 (quattro) consiglieri, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.*”

Il Comitato Remunerazione, istituito con deliberazione del 12 giugno 2009, a termini dell'art. 23 dello Statuto, risulta costituito dai consiglieri di Sorveglianza, signori: Gianni Castelli - Presidente, Franco Tamburini - Vice Presidente, Giambattista Brivio, Massimo Perona. I componenti del Comitato sono tutti indipendenti ai sensi del Codice e un componente del

¹⁴ Si veda *supra*, al paragrafo 1.h) della presente Relazione.

¹⁵ Si veda *supra*, al paragrafo 1.h) della presente Relazione.

medesimo Comitato possiede una conoscenza in materia finanziaria.

Nel corso dell'intero esercizio 2011, il Comitato Remunerazione si è riunito 2 (due) volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 (una) ora e 15 (quindici) minuti.

Alle riunioni del Comitato Remunerazione, in taluni casi, hanno partecipato soggetti che non ne sono membri. Per maggiori informazioni si fa rinvio a quanto indicato nella tabella allegata alla presente Relazione *sub* B. Il Comitato Remunerazione, ai sensi degli artt. 16, comma 5, e 20, comma 1, lett. (b) dello statuto e del regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza, e anche tenuto conto dell'art. 20, comma 1, lett. (s), dello statuto, ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nella definizione dei compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, dei componenti del Consiglio di Sorveglianza investiti di particolari cariche, e nell'espressione del parere sugli schemi di incentivazione e fidelizzazione dei componenti del Consiglio di Gestione, del personale dirigente del gruppo A2A, dei dipendenti o di gruppi di dipendenti.

In particolare, il Comitato Remunerazione ha il compito di:

- (i) formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito all'individuazione dei criteri di determinazione dei compensi:
 - dei componenti del Consiglio di Sorveglianza (fra cui i relativi Presidente e Vice Presidente) investiti di particolari cariche, poteri o funzioni, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione ai comitati;
 - dei componenti del Consiglio di Gestione (fra cui i relativi Presidente e Vice Presidente), inclusi quelli investiti di particolari cariche, incarichi, o deleghe; il Comitato Remunerazione potrà tenere conto dei risultati economici complessivamente conseguiti e del raggiungimento di specifici obiettivi in relazione ai piani industriali e ai *budget*;
- (ii) formulare al Consiglio di Sorveglianza pareri sugli schemi di incentivazione e fidelizzazione dei componenti del Consiglio di Gestione, del personale dirigente del Gruppo e dei dipendenti o di gruppi di dipendenti;
- (iii) monitorare l'applicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza in materia di compensi e schemi di incentivazione e fidelizzazione, riferendo le proprie valutazioni sull'attività di monitoraggio effettuata.

I consiglieri di sorveglianza e di gestione non hanno partecipato alle riunioni del Comitato Remunerazione in cui sono state formulate le proposte relative alla propria remunerazione, secondo quanto previsto dal criterio 7.C.4. del Codice.

Al riguardo, si segnala che la previsione di cui al criterio 7.C.3 del Codice risulta adattata nel senso sopra indicato per tener conto del fatto che il Comitato in questione è costituito in seno al Consiglio di Sorveglianza e non già all'organo gestorio, come previsto dal Codice con riferimento al sistema tradizionale, nonché della previsione dell'art. 20, comma 1, lett. (s), dello statuto di A2A.

Nel corso dell'esercizio 2011, il Comitato Remunerazione è stato sentito dal Consiglio di Sorveglianza in merito (i) ad ulteriori approfondimenti riguardanti i valori target degli indicatori individuati per la definizione della componente variabile di breve e lungo termine, del compenso del Presidente del Consiglio di Gestione; (ii) all'adeguamento del compenso dei componenti il Comitato per il Controllo Interno a seguito dell'incremento di funzioni assegnate al Comitato medesimo previste dal Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2011 in tema di operazioni con parti correlate e dall'art. 19 D.Lgs 39/2010 in tema di vigilanza.

Nel corso dell'esercizio 2011 e della prima parte dell'esercizio 2012 il Comitato ha formulato al Consiglio di Sorveglianza proposte finalizzate alla formulazione della politica di remunerazione del Presidente e dei Consiglieri di Gestione e della connessa Relazione sulla Remunerazione da sottoporre all'Assemblea.

10. Remunerazione dei consiglieri di gestione

La remunerazione dei consiglieri di gestione di competenza del Consiglio di Sorveglianza, ad eccezione di quella del Presidente del Consiglio di Gestione, non è legata ai risultati economici conseguiti dalla Società. A favore di tali soggetti non sono previsti piani di incentivazione a base azionaria.

Il compenso del Presidente del Consiglio di Gestione risulta articolato in (i) emolumento fisso, (ii) compenso variabile a breve termine, (iii) compenso variabile a lungo termine ed (iv) emolumento partecipate e consolidate.

Si segnala che non sono stati stipulati accordi tra la Società e i consiglieri di gestione o di sorveglianza che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento/revoca senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Non sono stati neppure stipulati accordi tra la Società e i consiglieri di gestione o di sorveglianza che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico (c.d. "*post-retirement perks*") ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto o che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

Per quanto riguarda i compensi percepiti dai consiglieri di gestione e dai Direttori Generali nonché dai consiglieri di sorveglianza della Società nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 si rinvia alla Relazione sulla Remunerazione 2011 rinvenibile sul sito www.a2a.eu.

11. Comitato per il Controllo Interno

L'art. 23, comma 1, dello statuto di A2A prevede che “[i] *il Consiglio di Sorveglianza istituisce un Comitato per il Controllo Interno, composto da 4 (quattro) consiglieri tra cui il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri e il regolamento di funzionamento.*”.

Il Comitato per il Controllo Interno istituito con deliberazione del 22 giugno 2009, a termini dell'art. 23 dello Statuto, è costituito dai consiglieri di Sorveglianza, signori: Graziano Tarantini - Presidente, Rosario Bifulco - Vice Presidente, Norberto Rosini, Marco Miccinesi. I componenti del Comitato sono tutti indipendenti ai sensi del Codice.

Nel corso dell'intero esercizio 2011, il Comitato per il Controllo Interno si è riunito 16 (sedici) volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 2 (due) ore e 20 (venti) minuti. Per il primo semestre dell'esercizio in corso, sono programmate 8 (otto) riunioni, di cui 3 (tre) si sono già tenute.

Per maggiori informazioni si fa rinvio a quanto indicato nella tabella allegata alla presente Relazione *sub* B.

Il Comitato per il Controllo Interno, ai sensi dello Statuto e del proprio Regolamento, svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie nei confronti del Consiglio di Sorveglianza relativamente alle proprie responsabilità in tema di sistema di controllo interno, con

particolare riguardo all'adeguatezza del sistema di controllo interno, al funzionamento dell'Internal Audit e al sistema informativo-contabile.

Inoltre, considerato che il Consiglio di Sorveglianza, nella seduta del 12 giugno 2009 ha ritenuto di ridurre il numero dei Comitati in cui si articola la propria attività, facendo confluire le attività del Comitato Bilancio in quelle del Comitato per il Controllo Interno, quest'ultimo esercita attività istruttorie e consultive nei confronti del Consiglio di Sorveglianza ai fini dell'esame e dell'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dell'esame della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione trasmessi dal Consiglio di Gestione.

Il Comitato per il Controllo Interno, inoltre, supporta il Consiglio di Sorveglianza nelle attività istruttorie connesse con i propri doveri in tema di vigilanza in ottemperanza all'art. 149 del TUF.

Come indicato nella precedente sezione "4. Consiglio di Sorveglianza", a seguito delle novità normative e regolamentari introdotte nel 2010 in tema di vigilanza ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 39/2010 e in tema di Operazioni con Parti Correlate, ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, il ruolo e le attività del Comitato per il Controllo Interno si sono ulteriormente potenziate ed estese ed hanno trovato la loro sistematizzazione ed omogeneizzazione attraverso una rivisitazione del proprio Regolamento approvato dal Consiglio di Sorveglianza, nell'ambito delle più ampie funzioni di vigilanza in capo all'Organo di controllo.

In data 10 febbraio 2011, il Comitato ha approvato l'aggiornamento del proprio Regolamento, alla luce dei cambiamenti normativi e regolamentari che ne modificano talune attribuzioni e funzioni ed ha proposto le conseguenti modifiche al Regolamento del Consiglio di Sorveglianza.

I citati regolamenti sono stati approvati dal Consiglio di Sorveglianza il 30 marzo 2011.

I compiti del Comitato, come definiti dal citato Regolamento, vengono di seguito sintetizzati:

- a) Per quanto riguarda il Sistema di Controllo Interno, il Comitato ha il compito, tra l'altro, di:
- assistere il Consiglio di Sorveglianza nel valutare le linee guida del sistema di controllo interno e nel verificarne periodicamente l'adeguatezza e il suo effettivo funzionamento;
 - esprimere al Consiglio di Gestione pareri sulla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e dei rischi;
 - riferire al Consiglio di Sorveglianza sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno della Società;
 - vigilare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio;
 - esaminare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010 la relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale;
 - esaminare le relazioni periodiche predisposte dal Preposto al Controllo Interno e dall'Organismo di Vigilanza della Società;
 - esprimere parere al Consiglio di Gestione sulla nomina o revoca del Preposto al Controllo Interno; verificare, avvalendosi della funzione di Internal Audit, il rispetto delle regole e delle procedure adottate per i controlli delle aree a rischio.

b) Per quanto riguarda la funzione di Internal Audit, il Comitato ha, tra l'altro, il compito di:

- esaminare il Piano di lavoro per l'effettuazione delle attività di Internal Audit predisposto dal preposto al Controllo Interno;
- valutare il funzionamento dell'Internal Audit, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi individuati anche per il tramite della Direzione Affari Legali della Società nei limiti di spesa autorizzati dal Consiglio di Sorveglianza;
- vigilare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, sull'efficacia dei sistemi di revisione interna;
- avvalersi della funzione di Internal Audit, ferma restando la previsione di cui all'art. 21, punto 1 lett. (i) dello statuto sociale;
- esprimere parere al Consiglio di Gestione sulla nomina o revoca del responsabile della funzione di Internal Audit.

c) Per quanto riguarda il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, i resoconti intermedi di gestione e il processo di informativa finanziaria, il Comitato ha il compito, tra l'altro, di:

- fornire al Consiglio di Sorveglianza supporto e consulenza ai fini dell'esame e dell'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, dell'esame della relazione finanziaria semestrale e dei resoconti intermedi di gestione;
- valutare, unitamente al Dirigente Preposto e alla Società di Revisione, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- analizzare i processi e le modalità di formazione dei documenti contabili della Società e del gruppo;
- approfondire le problematiche connesse alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- esaminare le relazioni semestrali predisposte dal Dirigente Preposto a supporto delle attestazioni di legge;
- verificare l'adeguatezza e il grado di efficienza del sistema informatico-contabile;
- supportare il Consiglio di Sorveglianza nella verifica della sussistenza dei presupposti per l'eventuale comunicazione a Consob e alla società di gestione del mercato di fatti e circostanze che comportino la non idoneità del sistema amministrativo-contabile di società controllate estere extra-UE ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 del regolamento Mercati (deliberazione Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007);
- vigilare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, sul processo di informativa finanziaria.

d) Per quanto riguarda la revisione legale dei conti annuali, il Comitato ha, tra l'altro, il compito di:

- valutare le proposte formulate dalla Società di revisione per l'affidamento dell'incarico, supportando il Consiglio di Sorveglianza nelle attività istruttorie propedeutiche al rilascio di pareri all'assemblea in merito al conferimento e revoca dell'incarico, ai sensi del D. Lgs. 39/2010;
- valutare il piano di lavoro predisposto per la revisione, i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti e vigilare sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, il tutto anche con l'assistenza del Dirigente Preposto;

- vigilare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, sull'indipendenza del revisore legale o della Società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione di servizi non di revisione all'ente sottoposto alla revisione legale dei conti.

e) Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni con parti correlate, il Comitato ha il compito di:

- esprimere parere preventivo favorevole al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione per l'approvazione della Procedura di disciplina delle operazioni con Parti Correlate;
- esprimere parere sull'interesse della società al compimento delle cd. "Operazioni di Minore Rilevanza";
- esprimere parere sull'interesse della società al compimento delle operazioni di "maggiore rilevanza";
- esprimere parere sull'interesse della società al compimenti dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- rilasciare parere nel caso in cui la Società esamini o approvi le operazioni di società controllate italiane od estere con Parti Correlate di A2A S.p.A.;
- coadiuvare il Consiglio di Sorveglianza nel monitorare i flussi informativi relativi alle operazioni con parti correlate, previsti dalla procedura aziendale.

I suindicati compiti e prerogative rientrano nell'attribuzione del Comitato per il Controllo Interno dalla data di applicazione delle disposizioni procedurali in materia di operazioni con Parti Correlate, in conformità alla disciplina introdotta dal Regolamento Parti Correlate.

f) Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza previste dall'art. 149 TUF il Comitato supporta inoltre il Consiglio di Sorveglianza nelle attività istruttorie relative:

- alla vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo con particolare riferimento;
- alla vigilanza sui principi di corretta amministrazione; alla vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa;
- all'esame della Relazione sul governo Societario e sugli assetti proprietari;
- alla vigilanza sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
- alla vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate affinché forniscano tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla legge.

Il Comitato ha anche il compito di:

- supportare il Consiglio di Sorveglianza nella predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art. 153 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- fornire attività di supporto al Consiglio di Sorveglianza ai fini del rilascio del parere richiesto, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale, per la nomina del Dirigente Preposto da parte del Consiglio di Gestione, verificando il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità;

- esprimere pareri, se richiesto, al Consiglio di Sorveglianza in merito ad eventuali proposte di deliberazione relative alle operazioni elencate all'art. 20, lettera (k) (i) dello Statuto Sociale, nonché in merito ad ogni altra operazione di natura straordinaria che fosse sottoposta al parere o all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce al Consiglio di Sorveglianza, almeno semestralmente, e, in ogni caso, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e dell'esame della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché, con il supporto del Preposto al Controllo Interno e della funzione di Internal Audit, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno della Società e delle società del Gruppo A2A aventi rilevanza strategica.

Le riunioni del Comitato prevedono la presenza del Responsabile dell'Internal Audit che, dal 24 marzo 2010, riveste la carica di Preposto al Controllo Interno. In relazione agli argomenti trattati, il Comitato per il Controllo Interno effettua incontri di approfondimento con il Presidente del Consiglio di Gestione, i Direttori Generali di A2A, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza di A2A, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la Società di Revisione, i Presidenti dei Collegi Sindacali delle principali Società del Gruppo e i Responsabili delle principali funzioni aziendali e delle società del Gruppo.

La partecipazione alle sedute del Comitato da parte di soggetti esterni ad esso è avvenuta su invito del Comitato.

Al fine di organizzare i propri lavori per l'anno 2011, il Comitato per il Controllo Interno ha effettuato, nella fase iniziale dell'anno, una pianificazione delle proprie attività, illustrata, tra l'altro, al Consiglio di Sorveglianza. Come è noto, tali attività, coerentemente con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, sono relative alle "competenze tradizionali sul Sistema di Controllo Interno", integrate dalle attività di vigilanza ex art. 19 del D.Lgs. 39/2010 di recepimento dell'VIII Direttiva sulla revisione dei conti e dalle attività istruttorie a supporto del Consiglio di Sorveglianza in merito alle funzioni di vigilanza, ex art. 149 del TUF, nonché alle competenze in materia di Operazioni con Parti Correlate.

E' stato inoltre attivato, su impulso del Comitato per il Controllo Interno, un cruscotto di monitoraggio delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Internal Audit e dall'Organismo di Vigilanza, con la finalità di valutare sia la tempestività delle Società del Gruppo nell'implementare le azioni correttive individuate per superare le aree di debolezza riscontrate, sia l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno nelle singole società e nelle rispettive filiere di business.

Il Comitato ha inoltre analizzato il progetto di rilevazione e valutazione dei rischi non finanziari di Gruppo, anche al fine di predisporre la disclosure sui rischi da rilasciare al mercato in sede di pubblicazione del bilancio di fine esercizio.

Il Comitato ha espresso pareri sulla tematica relativa al processo di identificazione dei principali rischi aziendali ed ha formulato talune raccomandazioni, tempestivamente recepite dalle strutture deputate, al fine di strutturare un approccio unitario ed organico alla valutazione ed alla rappresentazione di tutti i rischi aziendali, di carattere finanziario e non finanziario e la loro rilevanza, secondo criteri di valutazione omogenei e comparabili per identificare un "ranking" complessivo dei rischi.

12. Comitato Liberalità

Il Comitato Liberalità, istituito con deliberazione del 22 giugno 2009, è costituito dai Consiglieri di Sorveglianza, signori: Adriano Bandera - Presidente, Alberto Cavalli - Vice Presidente, Bruno Caparini, Stefano Grassani. I componenti del Comitato sono tutti indipendenti ai sensi del Codice.

Nel corso dell'intero esercizio 2011, il Comitato Liberalità si è riunito 7 (sette) volte. La durata media delle riunioni è stata di 1 (una) ora e 45 (quarantacinque) minuti.

Per maggiori informazioni si fa rinvio a quanto indicato nella tabella allegata alla presente Relazione *sub* B.

Ai sensi del Regolamento del Comitato Liberalità, approvato dal Consiglio di Sorveglianza, il Comitato Liberalità ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nella definizione degli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche, nella gestione dei rapporti con le Fondazioni e nelle attività di promozione dell'immagine della Società e del Gruppo.

In particolare il Comitato Liberalità ha il compito di:

- (i) fornire assistenza e consulenza al Consiglio di Sorveglianza in ordine alla definizione degli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche;
- (ii) fornire assistenza e consulenza al Consiglio di Sorveglianza in relazione alla gestione dei rapporti con le Fondazioni e, in particolare, all'elargizione di contributi a dette Fondazioni, nonché all'attuazione dei programmi annuali di attività nei rispettivi ambiti territoriali di competenza;
- (iii) fornire assistenza e consulenza al Consiglio di Sorveglianza, di concerto con il Presidente del Consiglio di Gestione e il responsabile della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne in merito alle attività di promozione dell'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico e all'effettuazione di iniziative di diffusione e presidio del *brand*;
- (iv) fornire al Consiglio di Sorveglianza assistenza e consulenza nello svolgimento di ogni attività funzionale ad assicurare:
 - un'adeguata e costante informativa ed opportuni strumenti di controllo in merito alle iniziative sopra indicate;
 - la coerenza tra gli obiettivi propri di tali iniziative e i risultati concretamente conseguiti dalle stesse.

L'attività svolta nel corso del 2011 ha visto il contributo, previo specifico invito del Presidente del Comitato, in relazione ai singoli punti dell'ordine del giorno delle sedute, di soggetti che non ne sono membri, quali i Presidenti delle Fondazioni ed i responsabili della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne e della Direzione Amministrazione di A2A, secondo quanto previsto dal criterio 5.C.1., lett. f), del Codice.

Nel corso dell'esercizio 2011 il Comitato Liberalità *(i)* ha supportato il Consiglio di Sorveglianza nella definizione di nuove modalità di gestione delle erogazioni per iniziative culturali e benefiche e delle attività promozionali; *(ii)* ha esaminato, nel corso di audizioni dei Presidenti delle Fondazioni AEM e ASM e dei Responsabili della Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne, la natura e le entità delle erogazioni effettuate per liberalità e sponsorizzazioni; *(iii)* ha preso atto dei programmi delle attività delle Fondazioni alla luce delle somme economiche messe loro a disposizione.

13. Sistema di controllo interno

In coerenza con le indicazioni del Codice, A2A si è dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno del Gruppo A2A è un insieme di regole, procedure e strutture organizzative avente lo scopo di monitorare il rispetto delle strategie ed il conseguimento delle seguenti finalità:

- (i) efficacia ed efficienza dei processi e operazioni aziendali (amministrativi, produttivi, distributivi, ecc.);
- (ii) qualità e affidabilità dell'informazione economica e finanziaria;
- (iii) rispetto di leggi e regolamenti, delle norme e delle procedure aziendali;
- (iv) salvaguardia del valore delle attività aziendali e del patrimonio sociale e prevenzione dalle perdite.

Le componenti principali del sistema di controllo interno e le relative modalità di funzionamento sono descritte dalle "Linee Guida del Sistema di Controllo Interno di A2A S.p.A. e del Gruppo A2A" approvate dal Consiglio di Gestione.

Sul punto si segnala in particolare che l'adeguatezza delle citate Linee Guida del Sistema di Controllo Interno di A2A e del gruppo è stata, come previsto da Regolamento, oggetto di valutazione da parte del Comitato per il Controllo Interno. Considerate le responsabilità derivanti dal TUF e dall'introduzione del D.Lgs 39/2010 (art. 19), nonché dal recepimento del Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2011 relativo alla procedura di gestione dei rapporti con Parti Correlate, il Comitato ha richiesto al Consiglio di Gestione che i nuovi doveri in materia di sistema di controllo interno e di gestione del rischio dovessero trovare riscontro formale all'interno delle citate "Linee guida del Sistema di Controllo Interno di A2A S.p.A. e del Gruppo A2A".

Allo stesso modo il Comitato ha ritenuto opportuno che le "Linee guida del Sistema di Controllo Interno di A2A S.p.A. e del gruppo A2A" dovessero recepire formalmente le integrazioni delle attività del Comitato per il Controllo Interno con quelle del Comitato Bilancio non più costituito.

Il Consiglio di Gestione ha approvato le suddette integrazioni nella seduta del 10 novembre 2011, aggiornando le "Linee guida del Sistema di Controllo Interno di A2A S.p.A. e del gruppo A2A".

Nei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza nella Società e nel gruppo ad essa facente capo sono attualmente coinvolti:

- il Consiglio di Gestione
- il Consiglio di Sorveglianza
- il Comitato per il Controllo Interno
- il Preposto al Controllo Interno
- la Funzione di *Internal Audit*
- il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- l'Organismo di Vigilanza
- la Funzione di *Risk Management*.

In dipendenza dell'adozione del modello di amministrazione e controllo di tipo dualistico, sia il Consiglio di Gestione che il Consiglio di Sorveglianza sono attivamente coinvolti nell'attività di controllo dei rischi e in particolare:

- al Consiglio di Sorveglianza, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. (m) dello statuto di A2A, fanno capo l'approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche relativi alla gestione del rischio, la valutazione del grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'*Internal Audit* ed al sistema informatico contabile. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. (f) dello statuto di A2A, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che presiede il Comitato per il Controllo Interno, esercita la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del gruppo ad essa facente capo, e ciò anche chiedendo e ricevendo informazioni dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate;
- al Consiglio di Gestione, ai sensi dell'art. 33 dello statuto di A2A, spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa nel rispetto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione inoltre, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto sociale, riferisce con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate. Il Consiglio di Gestione valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società e delle società controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno.

All'interno del Consiglio di Sorveglianza è stato istituito un Comitato per il Controllo Interno (si v. *supra*, al paragrafo 11) che ha il compito di assistere, con funzioni istruttorie, consultive e propositive, il Consiglio di Sorveglianza nelle proprie responsabilità relative al sistema di controllo interno.

La verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dei sistemi di controllo interno, demandata al Consiglio di Sorveglianza, che si avvale del supporto del Comitato per il Controllo Interno, comporta, come precedentemente indicato nella specifica sezione, l'effettuazione di incontri ed approfondimenti da parte del Comitato stesso con i principali attori interessati tra i quali in particolare il Preposto al Controllo Interno, l'Organismo di Vigilanza, la Funzione di *Risk Management* e gli organi di controllo delle Società Controllate attivando sistemi di reporting e di monitoraggio periodici.

Il Preposto al Controllo Interno è identificato nella persona del Responsabile della Funzione Internal Audit del Gruppo, dr. Massimo D'Ambrosio.

Il Preposto al Controllo Interno ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico e dispone di mezzi adeguati per lo svolgimento della funzione assegnatagli.

Il Preposto al Controllo Interno, incaricato di valutare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante, nel corso dell'esercizio 2011 ha proseguito le sue attività, definendo uno specifico Piano di Audit presentato al Comitato per il Controllo Interno. Il Preposto ha verificato l'idoneità delle procedure interne ad assicurare l'adeguato contenimento dei rischi e assistendo il Gruppo A2A nell'identificazione e valutazione delle maggiori esposizioni al rischio. Dello svolgimento della propria attività il Preposto al Controllo Interno ha riferito al Comitato per il Controllo Interno.

Sul tema del controllo e della gestione dei rischi il Comitato ha, in più riprese, analizzato il sistema di identificazione e valutazione dei rischi aziendali esprimendo pareri e fornendo talune raccomandazioni sulle modalità organizzative ed operative, tempestivamente recepite dalle strutture deputate, al fine di strutturare un approccio unitario ed organico alla valutazione ed alla rappresentazione di tutti i rischi aziendali, di carattere finanziario e non finanziario e la loro rilevanza, per identificare un “ranking” complessivo dei rischi.

A tal proposito si segnala che il Comitato ha incontrato il Direttore Pianificazione, Finanza e Controllo con l’obiettivo di analizzare il progetto di rilevazione e valutazione dei rischi non finanziari di gruppo, anche al fine di predisporre la disclosure sui rischi da rilasciare al mercato in sede di pubblicazione del bilancio di fine esercizio.

Nel corso di queste audizioni il Comitato è stato informato che A2A, al fine di dotarsi di strumenti più allineati alle esigenze di controllo e di gestione dei rischi che la propria complessità organizzativa, lo status di società quotata e le dinamiche tipiche di un gruppo multibusiness le impongono, aveva avviato un processo di *assessment e reporting* dei rischi, ispirato alla metodologia dell’Enterprise Risk Management (ERM) e del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO report), che si proponeva di rendere la gestione dei rischi di business parte integrante e sistematica dei processi di management. A2A ha quindi definito un proprio modello dei rischi, diretto a supportare l’Alta Direzione nell’individuazione dei principali rischi aziendali e delle modalità attraverso cui essi sono gestiti, che tiene conto delle caratteristiche del Gruppo, della sua vocazione multi-business e del settore di appartenenza ed ha avviato un processo di *self-assessment* dei rischi che coinvolge direttamente il management. Il processo avviato si affianca al presidio sui rischi finanziari (es. rischio di prezzo su commodities, rischio tasso e liquidità).

Il Preposto al Controllo Interno riporta i risultati della propria attività di controllo, definita secondo uno specifico Piano di Audit, ivi incluse le eventuali carenze riscontrate e le relative azioni correttive identificate, in appositi Audit Report che vengono trasmessi alla Segreteria del Consiglio di Sorveglianza, al Presidente del Consiglio di Gestione, ai Direttori Generali ed al responsabile della funzione oggetto dell’attività di verifica; ove le attività di controllo investano società del Gruppo A2A, gli Audit Report sono trasmessi anche agli organi competenti della società interessata, nonché al Collegio Sindacale della medesima se specificatamente richiesto dallo stesso.

Il Preposto al Controllo Interno informa del proprio operato, trasmettendo relazioni di sintesi semestrali e annuali riepilogative dell’attività svolta nel periodo di riferimento, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Comitato per il Controllo Interno, alle cui riunioni partecipa su invito dei membri del comitato stesso.

La funzione di *Internal Audit* della Società coadiuva il Preposto al Controllo Interno e gli altri soggetti precedentemente citati nell’adempimento dei propri compiti relativi al sistema di controllo interno e alla gestione dei rischi, con particolare riferimento alla verifica delle procedure interne e alle attività propedeutiche alla valutazione del sistema di controllo interno e dei rischi aziendali del gruppo. La medesima funzione assiste, inoltre, l’Organismo di Vigilanza attraverso specifici approfondimenti e *test* di controllo mirati a verificare il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari - cui è affidato il compito di predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione dell’informativa contabile diffusa al mercato, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 154-*bis* del TUF, nonché di vigilare sull’effettivo rispetto di tali procedure - ha la

responsabilità del sistema di controllo contabile.

Tra i principali soggetti attualmente responsabili dei processi di controllo, monitoraggio e vigilanza della Società rientra anche la funzione di *Risk Management* incaricata di gestire il modello di Enterprise Risk Management, al fine di valutare e controllare i potenziali rischi che possono influire sull'attività del Gruppo A2A, e di gestire nello specifico i processi e i sistemi di monitoraggio del rischio mercato e *commodity (Energy Risk)*, proponendo strategie di copertura del rischio energetico (*hedging*), nonché di supportare il vertice aziendale nella definizione delle politiche di *energy risk management* del Gruppo A2A.

Per una descrizione dei principali rischi ed incertezze nonché per quanto attiene alle principali attività di controllo definite per il presidio degli obiettivi operativi, di *reporting* e di compliance si rimanda alla Relazione sulla Gestione e al Bilancio Consolidato.

Si segnala che le menzionate “Linee Guida del Sistema di Controllo Interno di A2A S.p.A. e del Gruppo A2A” prevedono la possibilità, da parte del Consiglio di Gestione di individuare un consigliere di Gestione incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno in linea con le indicazioni di cui al criterio 8.C.5 del Codice. Allo stato, anche tenuto conto del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato dalla Società e delle modalità di funzionamento del Consiglio di Gestione, il Consiglio di Gestione non ha ritenuto di procedere all'individuazione di un consigliere di Gestione con le suddette funzioni.

Nell'ambito del generale processo di rilevazione ed analisi delle aree di rischio di Gruppo, finalizzato alla strutturazione di un sistema di controllo interno che consenta il migliore governo dei rischi aziendali, una particolare rilevanza è assunta dal sistema di controllo interno implementato in relazione al processo di informativa finanziaria.

Il menzionato modello di gestione integrata dei rischi (ERM) non deve, infatti, essere considerato separatamente dal sistema di controllo interno implementato in relazione al processo di informativa finanziaria, in quanto entrambi costituiscono elementi del complessivo sistema di controllo interno di A2A.

A tal riguardo, si evidenzia, a titolo esemplificativo, che il processo di formazione dell'informativa finanziaria annuale e infrannuale, ed in particolare le fasi di attività finalizzate alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui A2A e il Gruppo sono esposti, risultano strettamente connesse e coordinate con i flussi informativi risultanti dallo svolgimento dei processi di Enterprise Risk Management della Società e del Gruppo, volti all'identificazione ed alla valutazione e mitigazione dei rischi aziendali.

13.1 Modelli organizzativi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato

A2A dispone di un “Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo” ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato, (il “Modello”). Tale Modello è stato approvato dal Consiglio di Gestione nella riunione del 16 febbraio 2009 a seguito del completamento del progetto di rivisitazione del medesimo, connesso alle modifiche societarie, all'adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico e alle novità normative.

Il Modello è stato presentato al Comitato per il Controllo Interno e al Consiglio di Sorveglianza rispettivamente in data 2 e 16 marzo 2009.

A fronte delle numerose modifiche organizzative e societarie avvenute nel corso degli ultimi anni, nonché delle importanti novità normative introdotte progressivamente dal Legislatore nell'ambito del D. Lgs. n. 231/2001, tra cui, in particolare, la recente introduzione dei reati

ambientali tra le fattispecie di reato previste dal Decreto, è stato recentemente avviato un nuovo intervento di aggiornamento del Modello che consentirà di confermare la validità delle attività sensibili attualmente previste dal Modello e di identificare eventuali ed ulteriori attività sensibili rientranti nei processi aziendali di competenza.

Il Modello ha la finalità di definire linee, regole e principi di comportamento, che governano l'attività della Società, che tutti i destinatari del Modello devono seguire al fine di prevenire, nell'ambito delle specifiche attività "sensibili" svolte in A2A, la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, come modificato, e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali.

Nello specifico, il Modello ha lo scopo di:

- (i) individuare specifiche aree sensibili con riferimento alle diverse tipologie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001, come modificato, e, nell'ambito di ciascuna area, descrivere le attività sensibili alle quali vengono, in seguito, associati gli strumenti di controllo adottati per la prevenzione;
- (ii) indicare le regole che i destinatari del Modello sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione dello stesso;
- (iii) fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica;
- (iv) definire le modalità per il tempestivo aggiornamento del Modello stesso nell'ipotesi in cui la normativa applicabile prevedesse ulteriori fattispecie penali ritenute rilevanti in relazione all'attività svolta da A2A.

L'attuazione del Modello prevede che le attività considerate "sensibili" siano svolte in conformità a quanto espressamente previsto dal Modello; eventuali comportamenti non in linea potranno, infatti, condurre ad azioni sanzionatorie da parte della Società.

Il Consiglio di Gestione, in data 10 novembre 2011, ha deliberato di nominare un nuovo Organismo di Vigilanza collegiale, composto dal nuovo responsabile della Direzione Risorse Umane, dal responsabile Internal Audit e da un professionista esterno.

La composizione e le funzioni dell'Organismo di Vigilanza risultano conformi alle caratteristiche individuate dal D. Lgs. n. 231/2001, come modificato, e dalle relative linee guida di Confindustria.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e controllo e l'indipendente esercizio di tali poteri è assicurato (i) dalla circostanza che i membri dell'organismo stesso, nello svolgimento della loro funzione, non sono assoggettati a vincoli di natura gerarchica, riportando direttamente al massimo vertice operativo, rappresentato dal Consiglio di Gestione e (ii) dalla presenza di un membro esterno quale presidente dell'organismo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dotati di adeguata professionalità e di pluriennale e qualificata esperienza nel contesto delle attività contabili, di controllo e organizzative e hanno la facoltà di avvalersi sia di risorse interne ad A2A dotate di particolare e specifica capacità professionale ed esperienza nelle attività di *internal auditing*, sia di consulenti esterni per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento costante. L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti

critici e alla necessità di interventi modificativi. Sono previste distinte linee di *reporting* così come di seguito illustrato.

L'Organismo di Vigilanza riporta al Presidente del Consiglio di Gestione (che informa lo stesso consiglio) rendendolo edotto, ogni qual volta lo ritenga opportuno, in merito a circostanze o fatti significativi relativi allo svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza presenta una relazione scritta, su base periodica almeno semestrale, al Consiglio di Gestione e al Comitato per il Controllo Interno e predispone, con cadenza annuale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso ed un piano delle attività previste per l'anno successivo, da presentare al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza.

Il piano delle attività di verifica del Modello è predisposto dall'Organismo di Vigilanza sulla base di una tabella di priorità ottenuta dall'analisi e dalla valutazione del grado di rilevanza dei processi sensibili della Società. Gli indicatori di rilevanza utilizzati per "prioritizzare" gli interventi di audit sono i seguenti:

- frequenza dell'attività: indica con che frequenza l'attività è svolta;
- rilevanza economica del processo: indica la rilevanza economica dell'attività in esame rispetto a quelle complessivamente svolte dall'azienda;
- strategicità del processo: indica la centralità del business dell'attività in esame;
- monitoraggio: indica il livello di controllo svolto sull'attività;
- rilevanza di processo: distingue le attività in base all'assegnazione delle competenze (di linea, di staff, direzionale).

Ai fini della prioritizzazione degli interventi, nella predisposizione del piano, l'Organismo di Vigilanza considera, inoltre, eventuali interventi specificatamente richiesti da parte dell'Alta Direzione, nonché l'esistenza di specifici flussi informativi verso l'Organismo stesso in relazione alle attività sensibili identificate all'interno del Modello.

Tenendo conto di quanto sopra descritto, tutti i processi sensibili della Società sono comunque oggetto di attività di audit entro un orizzonte temporale pluriennale.

Il Consiglio di Gestione - al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra le prescrizioni contenute nel Modello, i processi operativi e la diffusione delle stesse - ha ritenuto di delegare ad uno o più membri del Consiglio di Gestione, per le rispettive aree di competenza, il compito di approvare le proposte di adeguamento e aggiornamento del Modello dovute, ad esempio, a modifiche che attengano ad aspetti di carattere descrittivo o all'identificazione di nuove attività sensibili.

La Società, al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha assicurato una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno della struttura aziendale. A tal fine, sono previsti seminari formativi rivolti al personale addetto allo svolgimento di attività "sensibili" ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato. Viene altresì data pubblicità al Modello, anche attraverso la pubblicazione presso la rete informatica aziendale di una sua versione di sintesi con l'obiettivo di facilitarne la conoscenza.

Inoltre, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società del Gruppo in merito all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato, la Società definisce politiche di gruppo in relazione a tali modelli.

A tal fine, A2A trasmette il proprio Modello approvato dal Consiglio di Gestione – o un documento che contenga i principi generali del Modello – nonché un documento esplicativo delle “Linee Guida per l’estensione del Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 alle Società Controllate”. Tali società adottano, con delibera dei propri organi amministrativi e sotto la propria responsabilità, un proprio modello di gestione organizzazione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, come modificato. La Società, in qualità di Capogruppo, ha il potere di verificare la rispondenza dei modelli delle società controllate ai criteri loro comunicati per mezzo delle sopra citate “linee guida”.

Il progetto di adeguamento del Modello ha comportato l’aggiornamento del Codice Etico che è una componente del sistema di controllo preventivo e rappresenta un elemento fondamentale del Modello stesso.

Il Codice Etico esprime i principi etici e di deontologia che A2A riconosce come propri e le linee e i principi di comportamento volti a prevenire i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Il Codice è un elemento essenziale del Modello ex D. Lgs. n. 231/2001 della Società poiché costituisce con questo un corpus sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. Il Codice prevede l’esplicito richiamo all’osservanza dei principi e delle norme ivi contenute sia ai comportamenti degli organi sociali, sia a tutti i dipendenti del Gruppo sia a quanti, stabilmente o temporaneamente, interagiscono con il Gruppo.

Tenendo conto della struttura e dei contenuti dei Codici Etici delle principali società nazionali e internazionali attualmente in vigore, il documento è stato articolato nelle sezioni seguenti:

1. Mission, obiettivi e valori del Gruppo
2. Finalità e principi del Codice Etico
3. Destinatari
4. Relazioni con gli Stakeholders
5. Attuazione e controllo.

A ciascuna società del gruppo è richiesto di far proprio il Codice Etico adottato da A2A e di porre in essere i presidi più opportuni al fine di assicurarne il rispetto.

Il governo ed il controllo circa il rispetto del Codice Etico è affidato all’Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

Tutti gli Stakeholders possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza, che provvede ad un’analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta violazione.

Le segnalazioni possono essere inviate con la seguente modalità:

e-mail: odv@a2a.eu

lettera all’indirizzo:

Organismo di Vigilanza A2A S.p.A., Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano

Il Codice Etico del Gruppo A2A è pubblicato sul sito internet della Società.

A seguito dell’approvazione del Modello e del Codice Etico, la Società ha predisposto, per tutto il personale, un piano di formazione per la diffusione e la conoscenza dei documenti che, tra l’altro, prevede: corsi formativi/informativi per Top Management e Organi

amministrativi e di controllo, *workshop* per processo sensibile e per tipologia di reato, corsi *on line* per dipendenti.

Nell'ambito di tale attività formativa, si è tenuto conto dei nuovi reati introdotti dal D. Lgs. n. 231/2001, quali ad esempio gli abusi di mercato, il riciclaggio, i reati informatici e i reati colposi commessi in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

13.2 Società di revisione

L'attività di revisione contabile per il bilancio separato e consolidato di A2A S.p.A. è attualmente svolta da PricewaterhouseCoopers S.p.A., il cui incarico è stato conferito in data 26 aprile 2007 e scadrà alla data dell'assemblea convocata per deliberare in merito alla destinazione dell'utile dell'esercizio 2015.

14. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Dal 17 settembre 2009 il dott. Stefano Micheli è il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ricopre anche la carica di Direttore Amministrazione della Società.

Con riferimento alle modalità di nomina e ai requisiti del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili si riportano le previsioni dell'art. 39 dello statuto di A2A:

Art. 39 dello statuto di A2A

“Il Consiglio di Gestione, previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ne determina il compenso. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere, oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa pro tempore vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza in materia amministrativa e contabile. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo.”

Il Dirigente Preposto occupa una posizione dirigenziale, con un livello gerarchico alle dirette dipendenze dei vertici societari, ed ha accesso alle informazioni giudicate rilevanti per l'assolvimento dei propri compiti, sia all'interno della Società, che all'interno delle società del Gruppo A2A e interagisce con gli organi amministrativi e di controllo in relazione ai temi pertinenti le proprie attività e responsabilità. Dispone dei poteri per effettuare la supervisione delle procedure aziendali esistenti e autorizzare le nuove quando esse hanno impatto sul bilancio, sul bilancio consolidato o sui documenti soggetti ad attestazione.

Il Dirigente Preposto si avvale nell'adempimento dell'attività di una propria struttura interna alle sue dirette dipendenze di cui ha definito i ruoli, le responsabilità e le relative attività. Il Dirigente Preposto ha anche facoltà di avvalersi, laddove necessario e/o opportuno, della collaborazione delle altre funzioni aziendali, secondo modalità che sono concordate con le medesime funzioni.

Si ricorda, inoltre, che il Dirigente Preposto ha provveduto ad individuare:

- un'adeguata struttura organizzativa dedicata (per numero e livello di risorse);
- un *budget* dedicato e approvato di anno in anno dal Consiglio di Gestione.

15. Interessi dei consiglieri di gestione e operazioni con parti correlate

Con delibera in data 14 maggio 2008, confermata il 30 marzo 2011, il Consiglio di Gestione ha riservato a sé l'esame e l'approvazione preventiva delle operazioni della Società in cui un consigliere di gestione delegato o un direttore generale di A2A sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi, in linea con quanto previsto dai criteri 1.C.1., lett. f), e 9.C.2. del Codice. Analoghe previsioni sono previste per le società controllate.

Inoltre, in ottemperanza alle previsioni del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010, il Consiglio di Gestione, con delibera in data 11 novembre 2010, ha approvato, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo Interno, la prescritta Procedura al fine di individuare le regole e i presidi volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere da A2A S.p.A. direttamente ovvero per il tramite di società controllate. La predetta Procedura, rinvenibile sul sito internet www.a2a.eu, è stata applicata con decorrenza 1° gennaio 2011.

16. Rapporti con gli azionisti

In conformità a quanto previsto dal criterio 11.C.1. del Codice, la Società ha istituito la sezione *Investor Relations* accessibile dalla *home page* del sito www.a2a.eu, nella quale sono messe a disposizione le informazioni concernenti la Società che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti.

All'interno della Società opera una specifica struttura di *investor relations*, che dipende direttamente dal direttore generale area *corporate* e mercato, avente il compito di favorire il dialogo con gli azionisti e con gli investitori istituzionali.

17. Assemblee

I meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti sono disciplinati dallo statuto di A2A e dalle norme di legge. Si riporta qui di seguito il testo degli artt. 12, 14 e 15 dello statuto di A2A in merito alle modalità e ai termini di convocazione, alla partecipazione alle assemblee della Società, nonché all'esistenza di *quorum* costitutivi e deliberativi.

Articolo 12 dello statuto di A2A

"1. Fermi i poteri di convocazione stabiliti dalla legge, l'assemblea deve essere convocata, sentito il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Consiglio di Gestione, anche fuori dalla sede della società, purché in Lombardia, ogni qualvolta lo ritenga necessario e nei casi previsti dalla legge e comunque almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni, ovvero, nei casi consentiti dalla legge, non oltre 180 (centottanta) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione, l'elenco delle materie da trattare e ogni altra informazione la cui indicazione nell'avviso di convocazione sia richiesta dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, ivi incluso l'articolo 125-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblicato sul sito Internet della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob, nei termini di legge. Ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dall'organo amministrativo, l'avviso dovrà pure essere

pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore".

4. L'avviso di convocazione può prevedere per l'assemblea in sede straordinaria anche una terza convocazione.

5. L'assemblea viene altresì convocata, nei limiti consentiti dall'articolo 2367 del codice civile, quando ne facciano richiesta, indicando gli argomenti da trattare, tanti azionisti che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale.

6. Ai soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale spetta altresì la facoltà di chiedere l'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea ai sensi dell'articolo 126 – bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti consentiti da tale norma e secondo le modalità e i termini ivi previsti.”.

Art. 14 dello statuto di A2A

“1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario che tiene il conto nel quale sono registrate le azioni, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

2. Ferme le disposizioni in materia di sollecitazione delle deleghe e conferimento di deleghe ad associazioni di azionisti, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta che potrà essere notificata alla società anche mediante invio della stessa delega all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione, salvo comunque il rispetto della normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Ad eccezione del Comune di Brescia e del Comune di Milano, nei confronti dei quali il limite al possesso azionario non opera, nessuno può esercitare il diritto di voto, né per conto proprio, né per conto di altri azionisti, per più del 5% (cinque per cento) del capitale sociale. Al fine di facilitare la raccolta di deleghe di voto dagli azionisti dipendenti della società e delle sue controllate, dai soci di associazioni di azionisti che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente in materia, secondo i termini e le modalità fissate dal Consiglio di Gestione, sono messi a disposizione appositi spazi per la comunicazione e per lo svolgimento della medesima attività di raccolta.

3. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.”.

Articolo 15 dello statuto di A2A

“1. Per la costituzione e le deliberazioni relative alle assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, valgono le disposizioni di legge.

2. L'assemblea straordinaria si costituisce con le maggioranze di legge e delibera in ogni convocazione con il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 lettera c) del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332 come modificato dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 e dalla legge 24 dicembre 2003 n. 350, al Comune di Brescia e al Comune di Milano, tra loro congiuntamente, spetta il diritto di veto all'adozione delle delibere di scioglimento della società, ai sensi dell'articolo 2484,

comma 1, n. 6 del codice civile, di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifiche dello statuto che sopprimono o modificano, oltre ai poteri del Comune di Brescia e del Comune di Milano, da esercitarsi congiuntamente, previsti al presente paragrafo, anche quelli di cui al precedente articolo 9, settimo paragrafo.

4. Il diritto di veto deve essere esercitato nei termini e nei modi previsti dalla normativa, anche comunitaria, di tempo in tempo vigente.”.

Poiché la Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'assemblea di A2A è competente a deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Sorveglianza¹⁶, sulla distribuzione degli utili e sulla nomina del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

L'Assemblea della Società in data 15 giugno 2011 ha approvato l'adozione di un regolamento assembleare, secondo quanto previsto dal criterio 11.C.5. del Codice, per garantire un regolare e ordinato svolgimento dell'assemblea medesima rinvenibile sul sito www.a2a.eu.

Il Consiglio di Gestione ha riferito in assemblea sull'attività svolta e programmata e si è adoperato al fine di assicurare agli azionisti un'utile informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare in conformità al criterio 11.C.4 del Codice.

Il Consiglio di Gestione della Società ha esaminato le percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze, ritenendo che le percentuali applicabili siano idonee a tutelare gli interessi in questione.

¹⁶ In merito alla nomina e sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza si veda *supra*, al paragrafo 1.h) della presente Relazione.

ALLEGATI

- ALLEGATO A: Estratto relativo al patto parasociale tra il Comune di Milano e il Comune di Brescia originariamente stipulato in data 5 ottobre 2007, integrato ed attuato in data 9 aprile 2009 (come poi confermato in data 27 maggio 2009), successivamente aggiornato e consolidato in data 27 maggio 2011 come da estratto pubblicato sul sito Consob www.consob.it.
- ALLEGATO B: Tabelle relative ai componenti del Consiglio di Sorveglianza e dei comitati di A2A.
- ALLEGATO C: *Curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Sorveglianza di A2A.
- ALLEGATO D: Tabella relativa ai componenti del Consiglio di Gestione di A2A.
- ALLEGATO E: *Curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Gestione di A2A.

Ove non diversamente specificato, negli allegati valgono le definizioni di cui alla presente Relazione.

ALLEGATO A

Estratto dei patti parasociali comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24.2.1998, n. 58

A2A S.P.A.

Il Comune di Brescia e il Comune di Milano comunicano di aver aggiornato e consolidato in data 27 maggio 2011 il testo del "patto parasociale" ai sensi delle lettere a), b) e d) dell'art. 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 fra loro in essere (l'"**Accordo**") in relazione ad A2A S.p.a. ("**A2A**"), sottoscritto in data 5 ottobre 2007 e successivamente integrato e attuato in data 9 aprile 2009 (come poi confermato in data 27 maggio 2009).

L'opportunità di aggiornare e consolidare l'Accordo in un unico testo - fermo restando inteso che nessuna modifica di sostanza è stata apportata al contenuto dello stesso - muove, fra l'altro, dalle seguenti considerazioni: (i) l'avvenuto verificarsi di alcune vicende disciplinate dalle disposizioni originarie dell'Accordo (quali ad esempio la fusione AEM/ASM e la scadenza in data 22 dicembre 2009 del prestito obbligazionario convertibile (POC) in azioni AEM emesso dal Comune di Milano) con il conseguente naturale venir meno di tali disposizioni; (ii) l'opportunità di consolidare in un unico testo l'insieme delle disposizioni inerenti gli accordi dei Comuni di Brescia e Milano relativi ad A2A S.p.A. (e dunque quelle contenute nel testo originario del 5 ottobre 2007 e nell'accordo attuativo del 9 aprile 2009); e (iii) l'opportunità di aggiornare il testo dell'Accordo alla luce delle novità normative intervenute medio tempore, che comportano peraltro la modifica delle disposizioni dello statuto di A2A S.p.A. che saranno sottoposte all'approvazione dell'assemblea di A2A S.p.A. convocata per il 15 giugno p.v. (ovvero, ricorrendone i presupposti, il giorno successivo in seconda convocazione).

Di seguito si riportano le disposizioni principali dell'Accordo.

1. SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI

- A2A S.p.A. avente sede in Brescia Via Lamarmora, 230;
- iscritta presso il Registro delle Imprese di Brescia, num. di iscrizione e codice fiscale 11957540153
- capitale sociale di Euro 1.629.110.744,04, diviso in numero 3.132.905.277 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,52 cadauna.

2. AZIONI OGGETTO DELLE PATTUZIONI

Sono oggetto dell'Accordo n. 1.726.978.749 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 55,124% del capitale sociale della Società.

3. SOGGETTI ADERENTI ALL'ACCORDO

Sono parti dell'Accordo: (i) il Comune di Brescia, il quale detiene n. 860.172.536 azioni ordinarie della Società rappresentative del 27,456% del capitale sociale della stessa; e (ii) il Comune di Milano, il quale detiene n. 866.806.213 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 27,668% del capitale sociale della stessa.

4. CONTENUTO DELL'ACCORDO

4.1 Principi fondamentali.

I Comuni hanno concordato sui seguenti principi fondamentali relativi all'assetto proprietario e di *corporate governance* della Società:

- a. fermi gli acquisti di azioni della Società effettuati dal Comune di Milano in esecuzione del regolamento del POC, i due Comuni rimarranno proprietari di un uguale numero di azioni della Società e le azioni complessivamente possedute dai due Comuni dovranno sempre rappresentare la maggioranza del capitale della Società (almeno il 50% più due delle azioni con voto in circolazione);
- c. la Società sarà soggetta al controllo pubblico e congiunto dei due Comuni, i quali avranno un identico ruolo e identici poteri;
- e. il controllo congiunto dei due Comuni sulla Società sarà stabile e dovrà durare nel tempo, nella misura massima consentita dalla legge e dalle disposizioni dello statuto della Società;
- g. i Comuni intendono perseguire, nella loro qualità di soci di riferimento della Società, l'obiettivo del miglioramento e dell'ottimizzazione dei servizi resi alla collettività dalla Società.

4.2 Limiti al trasferimento ed all'acquisto di azioni della Società. Divieto di stipula di altri accordi parasociali.

I Comuni si sono impegnati a non trasferire, acquistare, assumere impegni e/o compiere atti diretti ad acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, la proprietà e/o la disponibilità di azioni della Società.

I Comuni si sono inoltre impegnati a non stipulare accordi parasociali o di altra natura, diversi dall'Accordo, relativi alla Società e/o alle sue azioni.

4.3 Corporate governance della Società.

I Comuni si sono impegnati a rispettare e a fare in modo che sia sempre rispettato il principio di pariteticità tra i rappresentanti dei due Comuni nel Consiglio di Sorveglianza e nel Consiglio di Gestione della Società.

In particolare, per quanto riguarda il Consiglio di Sorveglianza, I Comuni si sono impegnati a :

- a. presentare, ai fini della nomina del Consiglio di Sorveglianza, una lista comune e paritetica di candidati alla carica di consigliere di sorveglianza della Società;
- c. votare a favore di candidati scelti di comune accordo in qualunque altra ipotesi diversa da quelle indicate al punto (a), in cui l'assemblea della Società fosse chiamata a nominare il Consiglio di Sorveglianza;
- e. fare in modo che, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, sia nominato quale Presidente del Consiglio di Sorveglianza il consigliere indicato dal Comune di Brescia, e quale Vice - Presidente del Consiglio di Sorveglianza il consigliere indicato dal Comune di Milano; per i trienni successivi si applicherà il criterio dell'alternanza.

Per quanto riguarda il Consiglio di Gestione, i Comuni si sono impegnati a:

- a. fare in modo che il Consiglio di Gestione sia e rimanga composto da 8 componenti eletti dal Consiglio di Sorveglianza sulla base di liste presentate dai Consiglieri di Sorveglianza, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, di cui 4 componenti designati dai consiglieri di sorveglianza nominati dal Comune di Brescia (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF) e 4 componenti designati dai consiglieri di sorveglianza nominati dal Comune di Milano (di cui uno in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF);
- c. fare in modo che per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, il Presidente ed il Vice - Presidente del Consiglio di gestione nominati dal Consiglio di Sorveglianza saranno designati rispettivamente dal Comune di Milano e dal Comune di Brescia; per i trienni successivi si applicherà il criterio dell'alternanza.

5. DURATA DELL'ACCORDO

Le disposizioni dell'Accordo hanno durata fino al 31 dicembre 2013 e si intenderanno tacitamente rinnovate di triennio in triennio se non disdettate da nessuno dei due Comuni entro e non oltre sei mesi prima della loro scadenza.

6. DEPOSITO DELL'ACCORDO DELL' ACCORDO

Una copia del testo aggiornato e consolidato dell'Accordo è stata depositata sia presso il Registro delle Imprese di Brescia sia presso il Registro delle Imprese di Milano.

31 maggio 2011

ALLEGATO B

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Nominativo	Carica	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m)	Indip. da Codice	Indip. da TUF	% CdS	Numero altri Incarichi (*)
Graziano Tarantini	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	100	1
Rosario Bifulco	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	100	7
Adriano Bandera	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	100	2
Giambattista Brivio	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	m	X	X	100	1
Bruno Caparini	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	92,85	1
Gianni Castelli	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	100	3
Alberto Cavalli	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	85,71	1
Stefano Grassani	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	93	–

Nominativo	Carica	In carica dal	In carica fino a	Lista (M/m)	Indip. da Codice	Indip. da TUF	% CdS	Numero altri Incarichi (*)
Enrico Giorgio Mattinzoli	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	100	3
Marco Miccinesi	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	93	19
Massimo Perona	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	m	X	X	100	3
Norberto Rosini	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	100 %	5
Giorgio Maria Filiberto Sommariva	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	N.A.	N.A.	78,57	N.A.
Franco Tamburini	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	M	X	X	86	8
Antonio Matteo Taormina	Consigliere di Sorveglianza	3 giugno 2009	tre esercizi, sino alla data dell'assemblea prevista dal secondo comma dell'art. 2364-bis del codice civile ai sensi dell'art 16 dello Statuto	m	X	X	64,28	1 (**)
Indicare il quorum richiesto per la presentazione delle liste in occasione dell'ultima nomina		1%						
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento		14						

LEGENDA

Carica: Presidente, Vice Presidente o consigliere di Sorveglianza.

Lista: “**M**” indica che il consigliere di sorveglianza è stato eletto dalla lista votata dalla maggioranza, mentre “**m**” indica che il consigliere di sorveglianza è stato eletto da una delle liste votate dalla minoranza.

Indip.

da Codice: “**X**” indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice.

Indip.

da TUF: “**X**” indica che il consigliere è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall’art. 148, comma 3, del TUF.

% CdS: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio di Sorveglianza.

Numero

altri Incarichi (*): indica il numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco, escluso l’incarico in A2A, ricoperti dal soggetto interessato rilevanti ai sensi dell’art. 148 *bis* TUF.

(**): solo incarichi in società di diritto italiano.

STRUTTURA DEI COMITATI COSTITUITI IN SENO AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA

Nominativo	Carica	CCI	% CCI	CR	% CR	CN	% CN	CL	% CL
Graziano Tarantini	Presidente del Consiglio di Sorveglianza	P	100	-	-	P	100	-	-
Rosario Bifulco	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza	VP	93,75	-	-	VP	100	-	-
Adriano Bandera	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	-	-	P	100
Giambattista Brivio	Consigliere di Sorveglianza	-	-	M	100	-	-	-	-
Bruno Caparini	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	-	-	M	100
Gianni Castelli	Consigliere di Sorveglianza	-	-	P	100	-	-	-	-
Alberto Cavalli	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	-	-	VP	100
Stefano Grassani	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	-	-	M	87,5
Enrico Giorgio Mattinzoli	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	M	100	-	-
Marco Miccinesi	Consigliere di Sorveglianza	M	75	-	-	-	-	-	-
Massimo Perona	Consigliere di Sorveglianza	-	-	M	100	-	-	-	-
Norberto Rosini	Consigliere di Sorveglianza	M	100	-	-	-	-	-	-
Giorgio Maria Filiberto Sommariva	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	M	100	-	-
Franco Tamburini	Consigliere di Sorveglianza	-	-	VP	100	-	-	-	-
Antonio Matteo Taormina	Consigliere di Sorveglianza	-	-	-	-	-	-	-	-
N. riunioni svolte durante l'Esercizio di riferimento		16		2		1		8	

LEGENDA

CCI: Comitato per il Controllo Interno. “**P**” indica il Presidente, “**VP**” indica il Vice Presidente, “**M**” indica un membro.

% CCI: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno.

CR: Comitato per la Remunerazione. “**P**” indica il Presidente, “**VP**” indica il Vice Presidente, “**M**” indica un membro.

% CR: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato per la Remunerazione.

CN: Comitato Nomine. “**P**” indica il Presidente, “**VP**” indica il Vice Presidente, “**M**” indica un membro.

% CN: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato Nomine.

CL: Comitato Liberalità. “**P**” indica il Presidente, “**VP**” indica il Vice Presidente, “**M**” indica un membro.

% CL: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Comitato Liberalità.

ALLEGATO C

Graziano Tarantini

Data di nascita: 3 Agosto 1960

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Giurisprudenza con votazione 110/110: Università degli studi di Urbino

Perfezionamento in Finanza aziendale: Università Bocconi Milano

Perfezionamento in Diritto Tributario dell'impresa: Università Bocconi Milano

Stage presso la Direzione Generale XXIII (Politiche per la piccola e media industria) della Commissione Europea

Diploma di lingua inglese "Advanced" ESOL- Pitman

Attività forense: iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano

Pubblicista e giornalista professionista: iscritto all'Albo giornalisti della Lombardia

Attività di insegnamento

Membro del Comitato scientifico dell'Executive Master in Business Development della Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

In passato:

Professore a contratto di Corporate e Investment banking - Università degli Studi di Bologna, facoltà di Economia (Clasim)

Cultore della Materia per Istituzioni di Diritto Privato – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia

Docente esterno dell'area Finanza Aziendale e Immobiliare della Divisione Master (MBA e Master Piccole imprese) – Università Bocconi Milano

Membro della Consulta per l'offerta formativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Esperienze professionali

Oggi

Partner legale dello Studio professionale associato GFT & Partners: assistenza e consulenza legale, sia giudiziale che stragiudiziale nell'ambito del diritto commerciale e finanziario; redazione di contratti commerciali; Merger & Acquisition: acquisizioni di società, aziende e rami di azienda, redazione dei relativi contratti (confidentiality agreements, lettere di intenti, patti parasociali, etc.) e assistenza in ordine alle principali operazioni sul capitale e sulle società (trasformazioni, fusioni, cessioni, emissioni obbligazionarie e quotazioni); effettuazione di due diligence legali e legal audit; gestione dei rapporti fra imprese e sistema finanziario (crisi aziendali, consolidamento del debito, revisione dei contratti e sistema delle garanzie).

1989

Stage presso la Direzione generale XXIII della Commissione Europea. Studio ed elaborazione di programmi e iniziative riguardanti le imprese: armonizzazione fiscale (IVA, accise e imposte dirette); disciplina della concorrenza (accordi tra imprese, abuso di posizione dominante, gli aiuti di stato, i settori regolamentati, il dumping, le concentrazioni, concorrenza e politica industriale); diritto delle società (il gruppo europeo di interesse economico, insider trading, la proposta di direttiva per una società europea); piccole e medie imprese (strumenti per le Pmi, la cooperazione transnazionale e regionale, la subfornitura, gli strumenti finanziari e normativi).

1986/88

Ufficio legislativo e finanziario dell'Associazione piccole e medie industrie di Brescia (1300 aziende associate): applicazione delle leggi e della normativa regionale, italiana e comunitaria, riguardante le piccole e medie industrie. Consulenza alle aziende sulle problematiche legate al commercio internazionale: assicurazione e finanziamento all'export, garanzie bancarie internazionali, mezzi di pagamento internazionali, fiscalità internazionale, legislazione italiana e comunitaria per la cooperazione internazionale fra le imprese.

1985/86

Ufficio legale e sindacale della Confederazione nazionale delle cooperative italiane.

Incarichi ricoperti

Presidente, dall'aprile 2000, di Banca AKROS spa – Milano: banca di investimento

Presidente, dal giugno 2009, del Consiglio di Sorveglianza di A2A spa – Azienda di servizi di pubblica utilità.

Commissario, dal dicembre 2000, della Fondazione CARIPLO – Milano.

Vice Presidente, dall'aprile 2009, e già Consigliere di Amministrazione, dall'aprile 1998, della Banca Popolare di Milano srl: tra i principali gruppi bancari italiani, fino all'ottobre 2011.

Rosario Bifulco

Data di nascita: 14 settembre 1954

Nazionalità: Italiana

Istruzioni e Formazione

Laurea in Ingegneria Meccanica conseguita presso il Politecnico di Napoli

Master in Business Administration – Harvard Business School - USA

Esperienze professionali

Gennaio 2009: Presidente di SORIN SpA Milano

Da aprile 2005 ad agosto 2006: Presidente ed Amministratore Delegato di Lottomatica SpA — Roma

Da aprile 2002 a marzo 2005: Amministratore Delegato e Direttore Generale di Lottomatica SpA — Roma

Da luglio 1999 ad aprile 2002: Amministratore Delegato Settore Europa Techint Group Milano

Da settembre 1996 a giugno 1999: Group Vice President Techint Group Milano

Dal 1993 ad agosto 1996; Amministratore Delegato Techosp — Humanitas Mirasole Spa.

Dal 1991 al 1993: Responsabile Raggruppamento Componentistica Auto Gilardini, Torino, FIAT Group

Dal 1989 al 1991: Responsabile Divisione Accessori Gilardini, Torino, FIAT Group.

Dal 1987 al 1988: Fidis Torino, FIAT Group

1986: Bus Division Deputy General Manager Iveco Fiat Torino

Dal 1983 al 1985: General Manager — Divisione Avio Magneti Marelli Milano 1982: Responsabile della Pianificazione Strategica Comind Torino

Dal 1979 ai 1981: Assistente di Direzione Generale Seat Barcellona

1978: General Management Trainee Fiat Auto Torino

1977: Ricercatore presso R.T.M. Ivrea

Incarichi ricoperti

Da maggio 2010: membro del Consiglio di Amministrazione di 8 marzi 91 Srl

Da aprile 2010: membro del Consiglio di Amministrazione di Bootes Srl

Da giugno 2009: Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa

Dall'aprile 2009: membro del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Europeo di Oncologia

Dal gennaio 2009: Presidente di SORIN SpA Milano

Dal maggio 2007: Presidente di BANCA ITB Milano

Dal gennaio 2007: membro del Consiglio di Amministrazione di DEA CAPITAL SpA – Milano

Dal giugno 2006: membro del Consiglio di Amministrazione di ITALIAN HOSPITAL GROUP — Roma

Adriano Bandera

Data di Nascita : 1 giugno 1942

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Ingegneria Civile - Sezione Trasporti conseguita presso il Politecnico di Milano.

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano

Iscritto all'Albo dei Collaudatori della Regione Lombardia e della Regione Veneto.

Iscritto negli elenchi nazionali dei Direttori generali delle Unità Sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere

Esperienze Professionali

Da maggio 1994 ad oggi libero professionista (progettista strutture socio-sanitarie per conto di enti pubblici, collaudatore di importanti opere pubbliche, tra cui alcuni lotti della Linea Metropolitana e del Passante Ferroviario di Milano nonché di alcune realizzazioni ospedaliere).

Da maggio 1993 a aprile 1994: Coordinatore amministrativo della U.S.S.L. di Garbagnate Milanese.

Da ottobre 1980 a aprile 1993: Direttore Amministrativo caposervizio patrimonio dell'Ospedale Maggiore di Milano.

Da giugno 1974 a ottobre 1980: Capo ripartizione tecnica dell'Ospedale Maggiore di Milano (responsabile dei presidi ospedalieri di Niguarda e di Sesto San Giovanni)

Da maggio 1968 a maggio 1974: Vice ingegnere capo del servizio tecnico presso l'Ente Pio Albergo Trivulzio di Milano

Incarichi attuali

Consulente della Fondazione Don Carlo Gnocchi di Milano, dell'Istituto dei Ciechi di Milano, della Fondazione Lombardia per l'Ambiente di Milano.

Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione Cardinal Giovanni Colombo di Milano.

Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Obbligatorio Olii Usati

Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Consorzio Obbligatorio Olii Usati

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mariani di Milano

Membro del Consiglio di Amministrazione di Sea Energia Spa

Membro Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare Lecchese Spa

Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa

Presidente del Comitato Liberalità di A2A Spa

Giambattista Brivio

Data di nascita: 24 novembre 1946

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università di Padova, indirizzo economico industriale.

Esperienze professionali

Dal 2000 svolge attività di consulenza aziendale e manageriale con importanti gruppi industriali bresciani e nazionali nella definizione delle strategie di impresa, nella gestione di progetti, nelle relazioni industriali.

E' consulente di Aziende Multiutility operanti, in particolare nei settori energia, reti elettriche e ambiente.

Dal 1980 al 2000: ha ricoperto ruoli manageriali nel più grosso gruppo elettrosiderurgico bresciano e nazionale (Alfa Acciai). In Alfa Acciai è stato responsabile delle relazioni industriali., Acciaierie di Megara di Catania).

Ha ricoperto ruoli di rappresentanza negli organismi associativi di A.I.B., Federacciai e vice presidente di Riconversider

Fino al 1980: ricercatore in materia di economia del lavoro, docente di corsi di formazione nelle materie di organizzazione di impresa, consulente delle politiche del lavoro.

Incarichi ricoperti

Dal 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa

Dal 2010 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Progetto Altissimo Srl

Bruno Caparini

Data di nascita: 26 agosto 1939

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Diploma Istituto Tecnico Professionale F. Tassara – Breno

Master in prova dei materiali Università di Leeds

Corso di formazione per il creep testing machine alla Daw Castel Laboratori di Shiffield (UK)

Specializzazione nel creep testing sui motori a reazione Fanton nei laboratori della FIAT AVIO di Torino

Abilitazione alla certificazione dei componenti nucleari in collaborazione con Laboratori N.E.I.L Laboratory Glasgow (UK), CEMATH Laboratory Aix en Provanca (Francia), Laboratory di Flourusse et Mol (Belgio)

Corso di formazione in sistemi di supervisione e gestione depositi gas e combustibili nei laboratori Tokio Keiso (Giappone)

Corso di formazione ANIMP (associazione Nazionale di Impiantistica Industriale) e OICE (Organizzazione di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica)

Trainer training in measurement control testing dell'ANIMP-OICE

Esperienze professionali

Dal 1969 al 1987 Fondatore e Presidente della Tecas Spa.

1979 Fondatore Tecas India Spa.

Dal 1982 al 1987 Fondatore e Presidente della Tecas Engineering Spa.

Dal 1974 svolge attività di progettazione e realizzazione impianti e componenti industriali In Italia e all'estero.

Dal 1987 Consulente tecnico commerciale Mesit Srl.

Dal 1988 al 1995 Agente esclusivo Tokio Keyso per l'Europa e l'Africa per i sistemi di controllo e strumentazione impianti di stoccaggio gas/combustibili.

Nel 1992 Consulente engineering della Brown & Rout e della Foster Wheeler.

Dal 2002 Agente esclusivo ASI Robicom per l'Algeria.

Dal 2003 Agente esclusivo Marelli Motori per l'Algeria.

Nel 2005 Consulente Hofstra University.

7-11.06.2010 membro della missione in Usa e Canada dell'Energy Tour

MIT di Boston settore energetico

Università di Toronto: dipartimento di ingegneria – settore fotovoltaico

McMaster Institute for Energy Studies (Canada):

- McMaster Nuclear Reactor
- Canadian Center for Electron Microscopy
- McMaster Manufacturing Institute
- Center for Emerging Device Technologies

Incarichi ricoperti

1979 - 1982 Responsabile Ricerca - Sviluppo - Produzione - Montaggio dopo l'incidente nucleare di Tre Miles Island USA del Sistema di protezione Incore Thermocouple System - Reattori Westinghouse - Doel IV - Thianghe III

1982-1987 Membro del Consiglio direttivo del FIEN (Forum Italiano dell'Energia Nucleare) membro attivo per l'Italia del FORATOM (Forum Atomique Europeen)

Dal 1996 Membro del comitato direttivo sezione componentistica ANIMP (Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale)

Dal 2003 Membro del Comitato Generale di Coordinamento e programmazione della Dike Aedifica nominato dal Ministro di Grazia e Giustizia

Da aprile 2009 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Tecnologico Srl.

Da giugno 2009 Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A.

15.03.2010 membro del Consiglio Direttivo dell'Energy Cluster – Lombardia

Novembre 2010 membro CDA Teatro Grande Brescia

Onoreficenze:

23.10.2010: Anello del Sigillo Longobardo dal Consiglio della Regione Lombardia con motivazione:

“Incarna proattività, produttività ed alta preparazione tecnica progettando impianti per la sicurezza del nucleare nel mondo”.

Anno 2010 Assocamuna premio imprenditore dell'anno.

Gianni Castelli

Data di nascita: 29 agosto 1950

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea a pieni voti in Chimica conseguita presso l'Università degli Studi di Milano nel luglio 1974. Tesi pubblicata su "Journal of Chemistry Society"

Esperienze professionali

Dal 1975 al 1976: servizio militare.

Dal 1976 al 1982: Impiegato.

Dal 1983 al 1° ottobre 2007: Dirigente industriale.

Dal 1991 al 2005: Amministratore del Gruppo Teknoquarz SpA (Gruppo Maffei, quotato in Borsa) .

Dal 1991 al 2005: Amministratore Euromin S.r.l.

Dal 1992 al 1994: Vice Presidente del Consorzio Canale Milano, Cremona, Po.

Dal 1995 al 1999: Amministratore del Canale Milano, Cremona, Po e membro del Comitato Esecutivo.

Dal 2002 al 2005: Amministratore della AEM S.p.A.

Dal 1979 al 2002: Revisore dei Conti dell'Associazione Amafond.

Dal 2002 al 2007: Membro del Comitato Direttivo dell'Associazione Amafond.

Dal 2002 a gennaio 2010: Amministratore di E-Utile Spa

Dal luglio 2003 a ottobre 2007: Presidente di Serenissima Gas S.p.A.

Dal luglio 2003 a ottobre 2007: Presidente e Amministratore Unico di Serenissima Energia.

Dall'ottobre 2004 al 2005: Coordinatore Comitato di controllo interno del Gruppo AEM.

Dall'ottobre 2004 al dicembre 2008: Amministratore di Agam S.p.A.

Da febbraio 2007 al dicembre 2007: Amministratore di Delmi S.p.A.

Dal febbraio 2007 a fine 2007: Amministratore di AEM S.p.A.

Incarichi ricoperti

Dall'aprile 2005: Presidente Sea Energia S.p.A

Dal febbraio 2008: Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A.

Dal febbraio 2009: Membro del Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM S.p.A.

Dal maggio 2010: Presidente del Consiglio di Amministrazione di ACSM-AGAM Reti Gas Acqua Srl

Alberto Cavalli

Data di nascita: 17 marzo 1953

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Architettura conseguita presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1977.

Incarichi ricoperti

Dal 2007 è componente del Consiglio di Amministrazione della Società di Progetto Brebemi spa.

Dal 2009 è Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A SpA

Stefano Grassani

Data di nascita: 29 luglio 1966

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Bologna (vot. 110 e lode).

Master in Legge presso la University of Michigan (USA)

Avvocato nel Foro di Milano (abilitazione alla professione forense in Italia)

Avvocato nello Stato di New York (USA) (abilitazione alla professione forense negli USA)

Iscrizione all'Albo degli Avvocati ammessi al patrocinio avanti la Corte di Cassazione e le superiori giurisdizioni.

Master in Diritto Comunitario della Concorrenza, King's College, Londra.

Esperienze professionali

Dal 1991 ad oggi: Studio Legale Pavia Ansaldo, Milano: Partner e Responsabile Dipartimento Comunitario e Antitrust.

Responsabile della sede di Bruxelles dello studio.

Dal 1989 al 1991: Studio Legale Bernini, Bologna.

Incarichi ricoperti

Dal giugno 2009: membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa

Enrico Mattinzoli

Data di nascita: 23 settembre 1954

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Sociologia Logiche sociali e organizzative dell'economia e del lavoro. Università degli Studi di Urbino.

Iscritto all'Albo dei Giornalisti della Lombardia.

Perfezionamento lingua inglese. Università Cambridge

Consulente Tecnico Ambientale. Centro Studi Ecologia Ambiente Fiorenzuola d'Adda (PC)

Lingue Straniere: Spagnolo: fluente – Inglese: buono – Francese: buono

Esperienze professionali

1976 - 2006 Amministratore Unico ELNIK srl. Azienda leader mondiale nel campo della ricerca, sviluppo e produzione di particolari elettroformati per la polimerizzazione della fibra di carbonio nell'industria aeronautica e aereospaziale.

2008 - Predisposizione linee guida, analisi di base e coordinamento del Piano Provinciale Rifiuti della Provincia di Brescia

2007 - Costituzione del Consorzio A.A.T.O. (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Brescia.

2005 - Membro del Comitato di Sorveglianza Elettrodotto San Fiorano – Robbia presso il Ministero delle Attività Produttive.

2004 - Costituzione dell'Azienda Speciale "Centro di Formazione Provinciale Giuseppe Zanardelli".

2003 - Predisposizione studio, analisi di base e coordinamento del Piano Energetico Provinciale della Provincia di Brescia.

2002 - Componente tavolo tecnico per il Progetto e tracciato Elettrodotto San Fiorano - Robbia presso il Ministero Attività Produttive.

Incarichi ricoperti

A2A SpA - Membro Consiglio di Sorveglianza - Membro Comitato Nomine

Associazione Artigiani di Brescia e Provincia - Presidente Consiglio di Amministrazione

Assoartigiani Soc. Cooperativa Presidente - Presidente Consiglio di Amministrazione

Artfidi Lombardia srl - Consigliere di Amministrazione

Editoriale Teletutto Bresciansette - Consigliere di Amministrazione

Radiocronache Bresciane - Consigliere di Amministrazione

Elnik Progetti Amministratore Unico

Elnik Commerciale S.a.s. - Socio Accomandatario

Dintec S.c.r.l. – Consigliere di Amministrazione

Tecnoborsa S.c.p.a – Consigliere di Amministrazione

A.B.eM. Società Aeroporto Brescia e Montichiari Spa – Consigliere di Amministrazione

Marco Miccinesi

Data di nascita 13 ottobre 1956

Nazionalità Italiana

Istruzione e Formazione

E' avvocato cassazionista del Foro di Firenze.

Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Firenze con votazione 110 e lode.

Esperienze professionali

Svolge l'attività professionale in Firenze, Milano e Roma nel settore del Diritto Tributario e della consulenza d'impresa. E' titolare, quale Professore Ordinario, della Cattedra di Diritto Tributario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E' Direttore del Centro Studi e Ricerca in Diritto Tributario Italiano e Comparato dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

E' condirettore del Comitato di Direzione della Rivista "Giurisprudenza delle imposte"

E' condirettore del Comitato di Direzione della "Rivista di Diritto Tributario"

E' condirettore del Master SISM – Master in "Società di investimento, servizi di investimento e mercati" organizzato dall'Università degli studi di Siena

E' stato membro della commissione governativa per la riforma della disciplina degli enti non commerciali, nominata dal Ministro delle Finanze Visco.

E' stato Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali istituita presso l'Università degli Studi di Siena.

Nel 1998 è stato membro della Commissione Tecnica nominata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione della Legge Bassanini.

Incarichi ricoperti

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Basilichi Spa.

Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sevia srl

Presidente della Fondazione A.R.Card. ONLUS

E' membro del Consiglio di sorveglianza di A2A Spa

E' membro del Consiglio di Amministrazione della Società Braccialini Srl

Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Henraux SpA.

Membro del Consiglio di Amministrazione della MDP srl.

Membro del Comitato Etico della Fondazione Meyer.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bonaldi Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bonaldi Motori Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bonaldi Tech Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Lorenzo Bonaldi Srl

Presidente del Consiglio di Amministrazione di B.V.A. Leasing Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione di BI ELLE Finanziaria Spa

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Comfortauto Srl

Presidente del Collegio Sindacale di Nerviano Medical Sciences Srl

Presidente del Collegio Sindacale di Simis Srl

Presidente del Collegio Sindacale di Accelera Srl

Presidente del Collegio Sindacale di Nerpharma Srl

Presidente del Collegio Sindacale di Nerpharma DS Srl

Presidente del Collegio Sindacale di UP Srl

Presidente dell'Organo di revisione contabile della Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica

Componente del Collegio Sindacale di NMS 2009.

Massimo Perona

Data di nascita: 18 agosto 1963

Nazionalità: Italiana

Stato civile: coniugato, tre figli

Istruzione e Formazione

Laurea con lode in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano

Diploma di maturità Scientifica a pieni voti conseguita presso il Liceo Scientifico "G. Avogadro", Biella

Esperienze professionali

Dal 2009: dirigente del Gruppo Generali, attualmente responsabile degli investimenti nel settore delle infrastrutture

Dal 2000 al 2008 Socio fondatore di Alto Partners (Milano), società indipendente di private equity

Dal 1998 al 2000: Vice-President divisione equity capital markets JP Morgan (Londra), responsabile delle operazioni di equity capital markets per l'Italia

Dal 1988 al 1998: Dirigente di Mediobanca (Milano), Vice responsabile Servizio Finanziario

Incarichi ricoperti

Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A Spa

Membro del Consiglio di Amministrazione di Venice European Investment Capital Spa (Gruppo Palladio Finanziaria)

Membro del Consiglio di Amministrazione di Snai Spa

Membro del Consiglio di Amministrazione di Terrae S.p.a.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Telco S.p.a.

Norberto Rosini

Data di nascita: 16 febbraio 1959

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Parma.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

Esperienze professionali

Libero professionista. Dirige uno studio composto da un gruppo di Dottori Commercialisti.

E' consulente tecnico d'ufficio con nomina da parte del Tribunale di Brescia.

Nel 1983 ha iniziato la sua carriera collaborando con una società finanziaria bresciana, ricoprendo incarichi nel settore finanziario ed in quello amministrativo.

Incarichi ricoperti

Da giugno 1991 Componente del Collegio Sindacale di Anselmi Cav Faustino srl

da novembre 1993 Presidente del Consiglio di Amministrazione di NOFRA Srl

da aprile 2002 Amministratore Unico di Investimenti Pedemontani Srl

da dicembre 2002 Presidente dei Revisori dei Conti del Consorzio Servizi Vallecamonica

da aprile 2005 Amministratore Unico di GIRONOFRA RE Srl

da novembre 2008 Componente collegio dei Revisori Comune di Ghedi

da aprile 2009 Presidente del Collegio Sindacale REFI Spa

da giugno 2009 Componente del Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A.

da gennaio 2011 Amministratore Unico di Caorle Investimenti Sr

da novembre 2011 Componente del Collegio Revisori Assoartigiani S.c.r.l.

Franco Tamburini

Data di nascita: 26 agosto 1957

Nazionalità: Italiana

Istruzione e Formazione

Maturità di Perito Industriale

Esperienze professionali

E' alla guida del gruppo Tamburini specializzato nel settore della meccanica di precisione, in particolare nella progettazione e costruzione di strumenti di misura e sistemi di controllo dimensionali.

Incarichi ricoperti

Amministratore Unico di TamGroup Spa

Amministratore Unico SIDERTAM Spa

Consigliere Delegato di Tamburini Srl

Amministratore Unico di Immobiliare Uno Srl

Amministratore Unico di Immobiliare Due Srl

Presidente e Consigliere Delegato di di TQM ITACA Srl

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca BCC del Garda

Membro del Consiglio di Sorveglianza di A2A SpA

Presidente e Consigliere Delegato di Made in Steel – Fiera del Settore Siderurgico

Liquidatore di MTV Steel Srl

Antonio Matteo Taormina

Data di nascita: 12 gennaio 1948

Nazionalità: Svizzera

Istruzione e Formazione

Dipl. Math. ETH (1972)

Esperienze professionali

1 luglio 2011 : Senior Consultant di Alpiq e rappresentante di Alpiq nei Consigli di Amministrazione di A2A S.p.A., Edipower S.p.A., Società Elettrica Sopracenerina SA, Repower AG

Dal 1999 : Membro della Direzione Generale e Responsabile della divisione Energia Europa dell'Ovest della società Alpiq Holding SA

1998 : Direttore delle Officine idroelettriche della Maggia SA e delle Officine idroelettriche di Blenio SA Locarno.

1987 : Amministratore del Centro di coordinamento per le partecipazioni svizzere ai progetti di ricerca internazionali (KBF) capo divisione dell'Associazione svizzera dei costruttori di macchine (VSM) di Zurigo.

1978 : Consulente della Nuclear Assurance Corporazione (NAC) di Zurigo, responsabile della filiale europea, nel 1980 Manager of Technical Operation e Deputy General Manager e nel 1986 responsabile per tutte le operazioni.

1973 : collaboratore scientifico dell'Istituto federale per la ricerca sui reattori nucleari (EIR Wurenlingen Svizzera), 1974/1977 direttore di progetto.

Incarichi ricoperti

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alpiq Production France Management S.A.S.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Repower A.G.

Membro della Direzione Generale di Alpiq Holding AG

Membro del Consiglio di Amministrazione di Edipower S.p.A.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alpiq Energie France SAS

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Atel Energia S.A.

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Società Elettrica Sopracenerina SA

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alpiq Norway AS e di Alpiq Nordic A.S.

Membro di Consiglio di Sorveglianza di A2A S.p.A

Membro del Consiglio di Amministrazione di Alpiq Westwrn Europe S.a.r.l.

ALLEGATO D

STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

Nominativo	Carica	In carica dal	In carica fino a	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	% CdG	Numero altri incarichi
Giuseppe Sala	Presidente del Consiglio di Gestione	22 giugno 2009 (Consigliere di Gestione) 17 febbraio 2012 (Presidente)	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	-	X	-	-	93	-
Vittorio Cinquini	Vice Presidente del Consiglio di Gestione	22 giugno 2009	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	-	X	X	X	100	-
Franco Baiguera	Consigliere di Gestione	22 giugno 2009	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	-	X	-	-	93	1
Mario Cocchi	Consigliere di Gestione	22 giugno 2009	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	-	X	X	X	93	4
Francesco Randazzo	Consigliere di Gestione	22 giugno 2009	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	-	X	-	X	100	1
Renato Ravanelli	Consigliere di Gestione	22 giugno 2009	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	X	-	-	-	100	11
Paolo Rossetti	Consigliere di Gestione	22 giugno 2009	esercizi 2009, 2010, 2011 e nei termini dell'art. 26, punto 2, dello Statuto	X	-	-	-	100	14
Carlo Secchi	Consigliere di Gestione	17 febbraio 2012	nei termini dell'art. 28, punto 1, dello Statuto	-	X	X	X	N.A.	5
N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento		15							

LEGENDA

- Carica:** Presidente, Vice Presidente o consigliere di gestione.
Esec.: "X" indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Non esec.: "X" indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Indip. da Codice: "X" indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Indip. da TUF: "X" indica che il consigliere è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
% CdG: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio di Gestione.
Numero altri incarichi: Indica il numero complessivo di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. La Relazione, al paragrafo 5.2, contiene l'elenco di tali società con riferimento a ciascun consigliere, con l'indicazione circa l'appartenenza o meno della società in cui è ricoperto l'incarico al Gruppo A2A.

CONSIGLIERI DI GESTIONE CESSATI

Nominativo	Carica	In carica dal	In carica fino a	Esec.	Non esec.	Indip. da Codice	Indip. da TUF	% CdG
Giuliano Zuccoli (*)	Presidente del Consiglio di Gestione	22 giugno 2009	8 febbraio 2012 (Presidente) 10 febbraio 2012 (Consigliere di Gestione)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100
N. riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento		15						

LEGENDA

- Carica:** Presidente, Vice Presidente o consigliere di gestione.
Esec.: "X" indica che il consigliere può essere qualificato come esecutivo secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Non esec.: "X" indica che il consigliere può essere qualificato come non esecutivo secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Indip. da Codice: "X" indica che il consigliere può essere qualificato come indipendente secondo i criteri stabiliti dal Codice.
Indip. da TUF: "X" indica che il consigliere è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del TUF.
% CdG: Indica la presenza, in termini percentuali, del consigliere alle riunioni del Consiglio di Gestione.

(*) L'ing. Giuliano Zuccoli è scomparso in data 10 febbraio 2012 cessando dalla carica di Consigliere di Gestione; l'8 febbraio 2012 si era dimesso dalla carica di Presidente del Consiglio di Gestione.

ALLEGATO E

Giuseppe Sala

Nato a Milano il 28 maggio 1958

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

Esperienze professionali

Da luglio 2010 ad oggi: Amministratore Delegato della Soc. Expo 2015 S.p.a.

Da gennaio 2009 a giugno 2010: Direttore Generale del Comune di Milano

Da gennaio 2007 a dicembre 2008 :

Presidente di Medhelan Management & Finance

Da settembre 2005 a giugno 2006 :

Direttore Generale di Telecom Italia

Da giugno 2003 ad agosto 2005:

Direttore Generale di Telecom Italia Wireline

Nel 2003: Assistente al Presidente del Gruppo Telecom Italia

Nel 2002: Chief Financial Officer di TIM

Nel 2001: Senior Vice President Operations di Pirelli Tyre Sector

Dal 1998 al 2000: Amministratore Delegato della Società Pneumatici Pirelli

Dal 1994 al 1997 : Direttore Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica di Pirelli Tyre Sector

Dal 1983 al 1993: Vari incarichi operativi nell'ambito del Controllo di Gestione, della Valutazione degli Investimenti e della Pianificazione Strategica di Pirelli

Vittorio Cinquini

Nato a Brescia il 16 luglio 1939

Laurea in Ingegneria Civile – Trasporti conseguita presso il Politecnico di Torino.

Esperienze professionali

Dal 1967 Capo Servizio alla Sezione Trasporti Urbani della ASM di Brescia

Dal gennaio 1970 al dicembre 1972: Dirigente – Vice Capo sezione trasporti ASM Brescia

Dal gennaio 1973 al marzo 1982: Direttore servizi del personale ASM Brescia

Dal marzo 1982 all'aprile 1986: Direttore Trasporti Urbani ASM Brescia

Dal maggio 1986 al settembre 1993: Direttore Trasporti Urbani e Igiene Urbana di ASM Brescia e Aprica S.p.A.

Dall'ottobre 1993 al settembre 1996: Direttore Servizi del Personale e Segreteria Generale ASM Brescia

Dall'aprile 1996 al novembre 1997: Direttore Segreteria Generale e Società consociate ASM Brescia e Vicario Direttore Generale ASM Brescia

Dal novembre 1997 all'ottobre 1998: Direttore Commerciale e Marketing ASM Brescia e Vicario Direttore Generale ASM Brescia

Dal novembre 1998 al novembre 2001; Direttore Generale ASM Brescia S.p.A.

Dall'aprile 2002 al marzo 2005: Presidente Brescia Trasporti SpA

Dal novembre 1998 al giugno 2008: Amministratore Delegato di Aprica Studi srl

E' stato Consigliere di Amministrazione di : Asmea srl, Aprica Spa, INN.TEC srl, ISFOR 2000 SpA.

Dal 21 settembre 2009 è membro della Giunta dell'Associazione Industriale Bresciana (A.I.B.).

Dal dicembre 2009 è membro della Commissione "Regole e Strategie" di FederUtility.

Dal giugno 2010 è membro del Consiglio di Amministrazione di BRIXIA EXPO.

Franco Baiguera

Nato a Brescia l'1 marzo 1965

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università di Brescia.

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.

Dal 1990 è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia, dal 2009 fuso nel nuovo Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Brescia.

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

Il 27 dicembre 2006 gli è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica.

Esperienze professionali

Dal 1996 al 2001: Cultore della Materia presso la facoltà di Economia di Brescia

Dal 2002 al 2009: Professore a contratto del corso di Lettura e interpretazione del bilancio d'esercizio presso la facoltà di Economia di Brescia

Dal 1998 al 2008 : consulente tributario del Gruppo ASM/A2A

2010/2011: Professore a contratto di Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda presso la Facoltà di Economia di Brescia

Mario Cocchi

Nato a Niardo (BS) il 18 luglio 1953

Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Darfo B.T. (Bs)

Esperienze professionali

- Entrato a far parte del gruppo Tassara nel 1973, vi ha ricoperto incarichi di responsabilità crescente fino a svolgere dal 02.09.1997 al 20.09.2007 la funzione di Direttore Generale e a partire dal 20.09.2007 quella di Amministratore delegato della capogruppo Carlo Tassara SpA.
- Svolge funzioni di Presidente o Amministratore delegato anche in diverse società controllate o collegate di Carlo Tassara SpA.
- E' stato Amministratore e membro del Comitato Strategico della EDISON Spa dall'ottobre 2002 al novembre 2005.
- È Amministratore di Edison Spa dall'aprile 2008.
- Nel 2005 ha ricevuto la Stella al Merito del Lavoro.
- Nel 2007 ha ricevuto il riconoscimento di Imprenditore dell'Anno dall'Associazione degli imprenditori della Vallecamonica, Sebino, Valcavallina e Val di Scalve.
- Sposato e padre di due figli, è stato attivamente impegnato nel sociale, con l'elezione a Sindaco del Comune di Niardo (Bs), dal 1993 al 2004.

Francesco Randazzo

Nato a Paternò (CT) il 25 luglio 1943.

Dottore Commercialista con studio in Milano dal 2 febbraio 1976.

Revisore Contabile

Consulente Tecnico Tribunale di Milano

Esperienze professionali

Dal 2000 al 2003

Consigliere di Amministrazione di Ferrovie Nord Milano S.p.A.

Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione di Edizioni Fiera Milano S.p.A.

Dal 2002 al 2011

Presidente di Aem Energia S.p.A.

Presidente di Serenissima Gas S.p.A. e di Serenissima Energia S.r.l.

Presidente di Aem Calore & Servizi S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di e-Utile S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di Malpensa Energia S.r.l.

Presidente della Commissione Relazioni Industriali di Federutility

Consigliere di Amministrazione di Delmi S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di Plurigas S.p.A.

Presidente di Aem Elettricità S.p.A.

Vice Presidente di AEM S.p.A.

Membro del Comitato Strategico, Coordinatore del Comitato di Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione di AEM S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Milano Assicurazioni S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione di e-Utile S.p.A.

Dal 2008 Membro del Consiglio di Gestione di A2A S.p.A.

Dal 2011 Membro del Consiglio di Amministrazione di Edipower S.p.A.

Altri incarichi:

Funzionario regionale, professore di ruolo di diritto, economia e scienza delle finanze negli Istituti superiori, Giudice Tributario, Amministratore e Sindaco di varie società di capitali.

Renato Ravanelli

Nato a Milano il 14 aprile 1965

Laurea in Economia e Commercio conseguita a pieni voti presso l'Università Cattolica di Milano.

Esperienze professionali

Dopo un periodo trascorso presso istituti universitari, dove ha svolto studi e ricerche, in particolare nel settore dei servizi di pubblica utilità, ha lavorato per quattro anni in uffici studi di Istituzioni finanziarie, dapprima come macroeconomista, poi come analista dei settori industriali.

Nel 1996 entra in AEM, dove assume la responsabilità dell'Ufficio Studi.

Diviene poi direttore Pianificazione Strategica di Gruppo e, successivamente, *Chief Financial Officer*. Ha ricoperto inoltre nel Gruppo AEM le cariche di Direttore Generale e Amministratore Delegato di AEM Trading Srl.

Nel 2005 viene nominato *Group Chief Financial Officer* di Edison SpA, incarico che mantiene sino a luglio 2007 quando viene nominato Direttore Generale del Gruppo AEM.

Da gennaio 2008 è Direttore Generale Corporate e Mercato del Gruppo A2A.

Siede nei consigli di amministrazione di società operanti nel settore energetico, in Italia e all'estero. E' consigliere indipendente del Fondo Infrastrutturale Inframed.

Paolo Rossetti

Nato a Brescia il 25 giugno 1951

Laurea in Ingegneria meccanica conseguita presso il Politecnico di Milano.

Abilitato alla professione di ingegnere nel 1976.

Esperienze professionali

Dal 1976 al 1981

Gruppo OCEAN SpA: responsabile qualità produzione (1976-77); product manager per i mercati europei e statunitense (1977-80); Vice Direttore della progettazione e relazioni con i grandi clienti (1980-81); componente della commissione certificazione internazionale ANIE e di analoghe commissioni a livello europeo (BSI, VDE, AFNOR, Kema) e statunitense (UL).

Dal 1981 al 2007

ASM S.p.A., ora A2A: responsabile del settore Sviluppo organizzativo e formazione (1981- 84); PM del progetto Sintesi SpA (1984-87); responsabile filiera selezioni, formazione e sviluppo del personale (1987-92); responsabile del servizio controllo di gestione, analisi economica, organizzazione e qualità (1993-95); capo del personale (1996-99); direttore Area Corporate (2000-2007) dal 2002 svolge, inoltre, la funzione vicaria di Direttore Generale.

Dal 1° dicembre 2009

Componente del Consiglio Direttivo di FederUtility

Presidente della Commissione Energia Reti di FederUtility.

Carlo Secchi

Nato a Mandello del Lario (LC) il 4 febbraio 1944

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università "L. Bocconi" di Milano.

Esperienze professionali

Dal 1991 al 1992 ha fatto parte del Consiglio Tecnico-Scientifico per la Programmazione Economica del Ministero italiano del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dal 1993 al 1996 ha fatto parte del Consiglio Generale e della Giunta esecutiva della Fiera di Milano.

Dal 1990 al 1996 ha diretto in qualità di consulente l'Ufficio Analisi Economiche della Banca Cariplo.

Dal 2000 al 2003 è stato direttore del "Global Watch – Osservatorio ISPI-Bocconi sulle opportunità globali" presso l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale di Milano.

Dal 2001 al 2005 ha fatto parte del Comitato Direttivo di "Osservatorio Finetica" (Pontificia Università Lateranense – Università Bocconi).

Dal 2005 al 2009 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ERGA (Economia, ricerca e gestione per le arti e la cultura) dell'Università Bocconi e della Scuola Normale Superiore di Pisa.

Dal 2000 al 2003 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Milano.

Dal 2004 al 2006 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Fastweb SpA.

Dal 2005 al 2006 è stato presidente della Fondazione per la Diffusione della Responsabilità Sociale delle Imprese (I-CSR)

Dal 2002 al 2009 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di TEM – Tangenziali Esterne di Milano SpA.

Dal 2008 al 2009 è stato presidente del Consiglio di Amministrazione di "Quantica Sgr" (controllata dal CNR per il venture capital nella ricerca).

Dal 2006 al 2010 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "Teatro alla Scala" di Milano dal 13.12.2001 al 18.11.2009 e membro del Consiglio di Sorveglianza e Indirizzo della Fondazione "Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo del Teatro alla Scala" di Milano.

Ha fatto parte del Comitato Scientifico di IReR (Istituto Regionale di Ricerca di Regione Lombardia) dal 04.03.2005 e ne è stato Coordinatore dal 26.01.2010 al 31.07.2010.

Dal 2005 al 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di "Parmalat SpA".

* * *

Dal 1994 al 1996 è stato Senatore della Repubblica Italiana nella XII Legislatura.

Sino al dicembre 1994 ha fatto parte della Commissione Lavoro e Previdenza Sociale e ha fatto parte della Commissione Bilancio e Programmazione Economica.

Dal 1994 al 1999 è stato Deputato al Parlamento Europeo per la IV Legislatura. Ha fatto parte della Commissione Economica, Monetaria e Politiche Industriali (titolare), di cui è stato Vice-presidente, e della Commissione Ricerca, Sviluppo Tecnologico, Energia (supplente). E' stato membro della Delegazione per le relazioni con America Latina e Mercosur.

Febbraio – Giugno 2000 ha fatto parte del "Gruppo di alte personalità indipendenti" per formulare una proposta sulla riforma dello Statuto dei Deputati al Parlamento Europeo.